



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

ooo

*Inaugurazione dell'anno giudiziario 2012
Relazione svolta dal Presidente
Salvatore Sfrecola*



*“È assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo
in un magistrato inamovibile”*

(Camillo Benso di Cavour, relazione al Parlamento subalpino, 1852)

Torino, 12 marzo 2012

In apertura di questa cerimonia desidero esprimere la profonda riconoscenza mia e dei Colleghi tutti alle Autorità, Civili e Militari, al rappresentante di Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, per l'attenzione che, con la loro presenza, hanno voluto dimostrare alla Corte dei conti nell'anno 150° della sua istituzione.

Un saluto particolare desidero rivolgere al Signor Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, On. Michele Vietti, al quale mi lega un'antica amicizia, al Presidente della Regione Piemonte, On. Roberto Cota, al Sindaco di Torino, On. Piero Fassino, che ricordo, da Ministro della giustizia, attento interlocutore, quando ho avuto occasione d'incontrarlo, da Presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, unitamente ai colleghi delle altre magistrature, e del quale ho sempre apprezzato grande equilibrio ed elevato senso dello Stato.

Ugualmente saluto con animo grato i Colleghi delle altre magistrature, gli esponenti del mondo accademico e del Foro, l'Avvocato Distrettuale dello Stato ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine, in rappresentanza di quanti tutelano dinanzi a questa Corte i diritti dei cittadini.

All'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato va uno speciale ringraziamento per la collaborazione qualificata che, con grande professionalità, assicurano agli uffici piemontesi della Corte nell'attività istruttoria della Sezione e della Procura regionale.

Con altrettanta cordialità mi rivolto ai rappresentanti del Consiglio di Presidenza, Organo di autogoverno della nostra Magistratura, Avv. Tracanella e Consigliere Graffeo, e dell'Associazione Magistrati, Presidente Meloni.

Un ringraziamento non formale sento di dover rinnovare al personale amministrativo che, con impegno encomiabile ed elevata professionalità, assicura il buon funzionamento degli uffici ed una fattiva collaborazione ai magistrati nelle diverse funzioni.

Alla gioia di questa cerimonia, nella quale la Corte piemontese si sente circondata dall'attenzione delle Autorità e dei cittadini, nella Città in cui è nata, fa velo la tristezza profonda per un'assenza che nessuno avrebbe potuto prevedere. Sentito e commosso è il ricordo del collega Consigliere Giovanni Pastorino Olmi, venuto a mancare sul finire dell'anno scorso dopo un lungo impegno di elevatissima professionalità e spiccato senso della giustizia, stimato dalle autorità e dal Foro per la saggezza e l'equilibrio sempre dimostrati, punto di riferimento indiscusso per i colleghi più giovani, un modello per preparazione giuridica, dedizione al lavoro e il tratto umano che tutti gli hanno sempre riconosciuto.

Sarà arduo sostituirlo.

Infine, un saluto affettuoso al collega Gerardo de Marco, che non è presente per un contemporaneo impegno presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, da lui richiesta perché più funzionale rispetto a comprensibili esigenze di famiglia, un giovane magistrato che ha contribuito a sviluppare un'esperienza giurisprudenziale innovativa in tutte le materie della nostra giurisdizione, tanto nei giudizi di responsabilità e di conto, come nella pensionistica.

Lo ha sostituito la collega Ilaria Annamaria Chesta, che si è da subito distinta per cultura giuridica ed impegno lavorativo, alla quale in questa occasione desidero rinnovare l'affettuoso benvenuto a nome di tutti i colleghi.

Autorità, gentili Signore, Signori,

il 9 marzo 2011 inauguravo l'anno giudiziario ricordando il 150° dell'unità d'Italia, una straordinaria ricorrenza che ha consentito, anche grazie alle sollecitazioni del Capo dello Stato, di rivisitare la storia delle istituzioni e la vicenda dei diritti e dei doveri di un popolo di grandi tradizioni civili, in un momento delicato della sua vita economica e sociale dominata da un pesante debito pubblico che condiziona in modo significativo le scelte del Governo e del Parlamento nella realizzazione delle politiche pubbliche.

Accadeva anche 150 anni fa. Nell'anno in cui si inaugurava la Corte dei conti, l'Italia appena unificata presentava un debito pubblico di grandi dimensioni, certo di origini più nobili (le ingenti spese sostenute per le guerre del Risorgimento) di quelle che lo hanno fatto lievitare negli ultimi anni per effetto di una sistematica elusione del precetto costituzionale (art. 81, comma 4) il quale prevede che ogni legge "che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte". Quella norma voluta da un grande italiano, figlio di questa terra, economista insigne, europeista convinto, Luigi Einaudi, che avrebbe riordinato i conti dello stato in pochi anni aprendo la strada a quello che è stato definito il "miracolo economico" italiano¹, assicura, se correttamente applicata, l'equilibrio del bilancio. Einaudi ne aveva parlato ai colleghi della 2^a Sottocommissione della Costituente quando, nel sostenere la necessità di limitare al Governo l'iniziativa in materia di bilancio, suggeriva di negarla ai membri delle due Camere sulla base della seguente considerazione: "l'esperienza ha dimostrato che ... mentre una volta erano esse che resistevano alle proposte di spesa da parte del Governo, negli ultimi tempi spesso è avvenuto che proprio i deputati, per rendersi popolari, hanno proposto spese senza nemmeno rendersi conto dei mezzi necessari per fronteggiarle".

Si potrebbe dire con Sant'Agostino che hanno preferito la *vanitas* alla *veritas*.

Una norma a garanzia della tendenza al pareggio del bilancio, fu il commento dell'On. Vanoni², che, tuttavia, è stato impedito alla Corte dei conti di presidiare attraverso l'accesso diretto alla Corte costituzionale.

E continua ad esserle impedito. Infatti, in sede di esame del disegno di legge costituzionale sul pareggio del bilancio, già licenziato in prima lettura dalle due assemblee, è stato espunto l'articolo, proposto dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, il quale aveva previsto che "La legge costituzionale di cui all'articolo 137 stabilisce le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'art. 81". La norma sulla copertura, infatti, nella riforma passa dal quarto al terzo comma.

La mancata previsione della possibilità per il Giudice contabile di accedere alla Consulta

¹ Anche se la formula fu suggerita dall'On. Bozzi parafrasando un articolo della legge sulla contabilità generale dello Stato.

² AA.VV., *La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori preparatori*, Mondadori, Milano, 1976, 232.

evidenzia un vuoto nel sistema di accertamento della realizzazione effettiva del principio dell'equilibrio dei conti pubblici il quale presuppone efficienti verifiche e controlli. È certo, infatti, che la Corte costituzionale, quale giudice delle leggi, debba conoscere delle questioni relative alle eventuali violazioni anche delle nuove statuizioni dell'art. 81 e che il giudice remittente in via generale non possa che essere la Corte dei conti¹, proprio in funzione del concreto svolgimento dei suoi compiti istituzionali e della natura tipicamente magistratuale dell'attività di monitoraggio, verifica e controllo. Un'attività che è alla base dell'apporto "assai significativo, che la Corte dei conti ha fornito nella costruzione scientifica del "diritto del bilancio", dalla sua originaria identificazione come mera tecnica di gestione (la "contabilità generale dello Stato" in senso stretto) alla sua attuale, e ben più alta, configurazione come il complesso delle regole che presidiano la trasparenza delle decisioni in materia di finanza pubblica e la loro appartenenza al sistema delle garanzie", come hanno sottolineato le Sezioni Riunite in sede consultiva in un recente parere². Ugualmente rilevante il ruolo che la Corte ha svolto nel processo di riforma della struttura dei bilanci pubblici, nell'impostazione dei provvedimenti in tema di federalismo fiscale, nella costruzione di una vera e propria "giurisprudenza del controllo", a riguardo della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria delle leggi di spesa. In perfetta continuità con la storia della Corte, come dimostra una annotazione del Presidente della Corte dei conti, un insigne studioso di contabilità di Stato e di scienza delle finanze, docente nell'Università di Napoli, il Professore Gustavo Ingrosso, alla "risoluzione" delle medesime Sezioni Riunite del 12 marzo 1946, in occasione della pubblicazione della legge di indizione delle elezioni per l'Assemblea Costituente.

"Nello Stato contemporaneo il controllo sulla gestione della pubblica finanza assurge al grado e al prestigio di una garanzia costituzionale, perché la finanza pubblica è basata quasi esclusivamente sul principio della imposizione tributaria, cioè sul prelievo coattivo dalla ricchezza privata, e quindi sulla limitazione, sul sacrificio della libertà economica del cittadino, che pertanto va protetta contro incapacità o errori o abusi del Governo...il controllo finanziario della Corte dei conti va considerato non come un semplice momento dell'azione amministrativa, ma in funzione della tutela dell'ordine costituzionale, del quale esso è uno dei fattori più vitali e più delicati".

Di sorprendente attualità nel 2011 un'enunciazione del 1946!

In questa stagione politica, in cui pesanti sono le preoccupazioni di Parlamento e Governo per lo squilibrio dei conti finanziari e patrimoniali la "tendenza al pareggio", che non avrebbe avuto bisogno altro che di una coerente e costante applicazione dell'art. 81, comma 4,

¹ Potrebbe essere tuttavia opportuno introdurre qualche innovazione volta ad estendere la possibilità di accesso di quest'ultima alla Corte costituzionale, modifiche del resto già prese in considerazione fin dal lontano 1984 dalla Commissione Bozzi e tradotte in un disegno di legge di modifica dell'art. 81 presentato all'epoca dall'on. Beniamino Andreatta, nonché contenute, ora, in alcune delle proposte presentate all'esame del Parlamento. Si possono, in particolare, ricordare le ipotesi contenute nell'AC n. 4646 (On. Bersani ed altri) e nell'AC 4596 (On. Lanzillotta ed altri); quest'ultima proposta prevedeva proprio l'accesso della Corte dei conti alla Consulta "anche su segnalazione di un quinto dei componenti della Camera e del Senato". Va parimenti menzionata la proposta dell'On. Bersani ed altri che prevedeva per la Corte la proponibilità della "questione di legittimità costituzionale sulle legge e sugli atti aventi forza di leggi statali e regionali".

²http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_consultiva/2011/delibera_3_2011_cons.pdf

sostanzialmente nei termini dell'art. 270 del TUE¹, oggi si mira a perseguire con una modifica costituzionale che punta ad assicurare "l'equilibrio tra le entrate e le spese", così intendendosi rafforzare l'adeguamento delle procedure e delle norme di contabilità e di finanza pubblica agli indirizzi di armonizzazione e di coordinamento definiti in sede di Unione europea e sulla scorta di analoghi e recenti esempi di stati (Germania, Francia, Spagna, Ungheria) che, peraltro, non avevano in Costituzione una norma analoga al quarto comma dell'art. 81.

La norma all'esame del Parlamento è ispirata a concetti consolidati nella letteratura economica in materia "ed eleva perciò a parametri di legittimità – come hanno scritto le Sezioni Riunite nel parere d'indirizzo richiamato - valutazioni di tipo statistico-finanziario nonché circostanze di fatto".

Il pareggio di bilancio è, in realtà, rimasto solo in rubrica: nel testo, infatti, si fa riferimento all'"equilibrio fra le entrate e le spese", espressione da valutare se più o meno rigorosa rispetto a quella del pareggio e se essa sia effettivamente rassicurante in una visione dinamica del principio dell'equilibrio che viene affermato, considerato che sarà possibile far ricorso al debito, in riferimento agli effetti del ciclo, al verificarsi di eventi eccezionali. In sostanza non si proibisce "né il disavanzo in quanto tale, né il ricorso all'indebitamento (fatti sempre salvi i casi eccezionali), ma si costruisce un apparato procedurale che dovrebbe assicurare che nel ciclo economico – costituito da fasi talora avverse e talora favorevoli – i bilanci pubblici siano predisposti in modo da garantire un equilibrio complessivo"².

La salvaguardia dell'equilibrio sta, nella logica della riforma, nell'esigenza di una previa deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, della quale non risulta definita la natura (legge o semplice atto d'indirizzo ovvero atto bicamerale non legislativo).

Nell'ambito della riforma costituzionale viene soppresso l'attuale terzo comma, in ragione del quale oggi "con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese", in ossequio alla natura "formale" della legge di bilancio, in relazione alla quale non risulta siano state affrontate nel dibattito parlamentare quelle ragioni di chiarezza e di trasparenza che furono alla base della scelta del costituente nel 1948 e "che non è detto siano venute meno". È ancora una valutazione delle Sezioni Riunite. Ciò ponendo delicate implicazioni, in termini, ad esempio, di soppressione della legge finanziaria (oggi di stabilità) e dei limiti di manovrabilità di poste finanziarie di natura diversa all'interno di un unico provvedimento legislativo di bilancio contenente sia la quota consolidata che quella derivante da innovazione.

L'art. 2 della proposta di revisione costituzionale, nell'integrare l'articolo 97 Cost., estende a tutte le pubbliche amministrazioni i vincoli in termini di equilibrio e di sostenibilità del debito in coerenza con l'ordinamento europeo, il che induce a riflettere su due quesiti, con implicazioni non irrilevanti. Se anche i bilanci di ogni ente pubblico debbono rispettare l'equilibrio in quanto espressi in termini di contabilità economica (e quindi al netto delle com-

¹ Il quale prevede che le spese "possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie" e che nel bilancio dell'Unione "entrate e spese devono risultare in pareggio".

² G. M. SALERNO, Alla prova del nove la via europea e sovranazionale per la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in *Guida al Diritto*, 2012, n. 4, 6.

ponenti finanziarie) e se ciò debba accadere anche in termini strutturali. Aspetto, questo, che sembra rimanga riservato allo Stato.

Il secondo quesito è se la norma non possa essere vista come la costituzionalizzazione delle regole fiscali sovranazionali, con un vincolo automatico, in conseguenza di ogni futura modifica dell'ordinamento europeo. Un interrogativo al quale può cautamente darsi una risposta affermativa alla luce della giurisprudenza costituzionale.

La riforma contiene anche (art. 4) una integrazione dell'art. 119 Cost., che sottopone l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa per le autonomie territoriali al vincolo dell'equilibrio di bilancio e del concorso delle medesime autonomie ai fini del rispetto dei vincoli economici e finanziari europei, con possibilità di una revisione dell'attuale patto di stabilità interno, che, pur consentendo, a certe condizioni, elementi di flessibilità, fissa anche vincoli di rigidità ai bilanci delle autonomie.

Non si consente alla Corte dei conti l'accesso diretto alla Consulta, ma si prevede la creazione di un organismo indipendente, istituito presso le Camere, con competenza in termini di analisi e di verifica degli andamenti di finanza pubblica e, soprattutto, di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. Non si tratta evidentemente di una sovrapposizione rispetto alle attribuzioni della Corte dei conti, quale giudice della legittimità e del buon governo nell'uso delle risorse finanziarie pubbliche, ma è certo che si accresce la confusione.

La riforma proposta (art. 4, lettera g), nel riconoscere l'intervento dello Stato a favore delle autonomie per assicurare il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, al verificarsi di una recessione o di eventi eccezionali (cd. "solidarietà verticale"), appare coerente con un'interpretazione per le autonomie della regola dell'equilibrio di bilancio in termini nominali (senza correzione per il ciclo), come richiesto peraltro dalla Commissione Europea e come appare d'altra parte ragionevole per la difficoltà di cogliere per ciascun ente o per gruppi di enti l'impatto del ciclo medesimo. La norma, per altro verso, sembra in qualche modo adombrare un ritorno alla logica dei trasferimenti, vietata al momento sul piano strutturale sulla base del nuovo assetto federale se non per le funzioni essenziali.

Abbiamo detto del debito, che gli odierni governanti si trovano ad affrontare, quasi duemila miliardi di euro, con un'amministrazione che non presenta livelli di efficienza adeguati alle esigenze della governabilità, come dimostrano l'ingente evasione fiscale e la diffusa corruzione, nei confronti della quale non sono stati predisposti idonei strumenti di contrasto, come evidenziato nella relazione del Gruppo Europeo sulla Corruzione (GRECO) che ha indirizzato all'Italia ben 22 raccomandazioni, tra le quali spicca il richiamo all'esigenza di ratificare dal 1999 la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, con la conseguenza che il nostro sistema non è stato ancora adeguato alla nuova e più rigorosa disciplina dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e la creazione di fondi neri che a loro volta costituiscono il necessario punto di passaggio per le attività di corruzione. Ciò mentre il disegno di legge contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2010, presentato al Senato il successivo 4 maggio (AS n. 2156), pur apprezzabile per l'impostazione non più pre-

valentemente penalistica, attende in mezzo al guado delle polemiche tra i partiti.

E ciò nonostante la corruzione abbia raggiunto livelli di assoluta preoccupazione, stimati sulla base dei dati provenienti dalle inchieste penali e delle procure contabili, in sessanta miliardi, in pratica la metà della somma individuata in sede europea con riferimento all'intera Unione.

Corruzione che rischia concretamente di essere ulteriormente alimentata dalla scarsità delle risorse pubbliche, perché la competizione per accaparrarsi quote delle disponibilità dei bilanci pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisto di beni e servizi suggerisce inevitabilmente il ricorso alla scorciatoia della "mazzetta", come attesta quotidianamente la cronaca giudiziaria.

Inoltre la corruzione è fonte di gravissima lesione delle regole della trasparenza e quindi della concorrenza, che mirano ad assicurare la massima partecipazione di imprese alle procedure di gara, mentre l'intromissione di interessi illeciti determina l'espunzione dal mercato delle imprese serie, quelle che non scendono a compromessi. Contemporaneamente i dati sulla corruzione, di pubblico dominio, scoraggiano gli investimenti, stranieri e italiani, in vaste aree del Paese.

Anche il ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (stimati in oltre 100 miliardi) incentiva pratiche corruttive alla ricerca del dovuto in tempi rapidi, quelli, peraltro, invano stabiliti da una legge dello Stato, il decreto legislativo n. 231 del 2002, che fissa in trenta giorni il termine dei pagamenti in attuazione di una specifica direttiva europea. Una corruzione che noi chiamiamo "impropria", perché il funzionario riceve denaro o altra utilità "per compiere un atto del suo ufficio".

Ugualmente, in relazione alle auspiccate semplificazioni, che dovranno facilitare l'adozione di provvedimenti amministrativi o l'eliminazione di autorizzazioni preventive non necessarie, dovranno essere adottate adeguate forme di pubblicità, ad evitare che in sede di verifiche amministrative successive i cittadini e gli operatori economici siano soggetti a soprusi e taglieggiamenti.

Occorre, in sostanza, fare i conti con un'amministrazione che, accanto a non rari picchi di efficienza, presenta situazioni di diffusa e grave inadeguatezza rispetto alle esigenze della governabilità di una grande Nazione, come dimostra, se non altro, l'ingente evasione fiscale (120miliardi annui, dato Agenzia delle Entrate) un fenomeno la cui persistenza nel tempo attesta che non sono stati predisposti idonei strumenti di contrasto a livello normativo e organizzativo. Un'evasione fiscale che, anche se solo dimezzata, avrebbe assicurato l'equilibrio dei conti dello Stato, in tal modo risparmiando alle categorie più deboli dei cittadini aggravii fiscali in uno a riduzioni di stipendi e pensioni.

Poi ci sono gli sprechi, le spese inutili o eccessive per consulenze, per gli acquisti non necessari o a prezzi superiori a quelli di mercato, le spese gonfiate, quelle che compensano attività non svolte, dei quali è testimonianza anche la giurisprudenza di questa Sezione. Per non parlare dello squilibrio dei conti della sanità, dove ogni euro sprecato lede un diritto fondamentale della persona, il diritto alla salute, particolarmente da salvaguardare nei confronti dei più

deboli, come sono per definizione i malati.

Un capitolo a parte è rappresentato dalla generalizzata mancata valorizzazione dell'ingente patrimonio pubblico, spesso di notevole pregio, non adeguatamente utilizzato per finalità istituzionali, oggetto di insufficiente manutenzione, mentre uffici pubblici utilizzano immobili locati da privati con oneri incompatibili con le dimensioni delle proprietà pubbliche. Da questo punto di vista la concreta attuazione del federalismo demaniale desta obiettive perplessità nella sua concreta attuazione.

I beni demaniali della Regione Piemonte, da esempio, hanno valore d'inventario di circa 251 milioni 830 mila euro e **non risultano produrre reddito**.

I beni immobili non disponibili hanno valore di circa 332 milioni 689 mila euro e di questi, venti, per un valore complessivo di 151 milioni e 323.000 euro, **non risultano produrre alcun reddito**.

Tra essi figurano beni, come acque minerali e termali, cave, torbiere e fabbricati, suscettibili di sfruttamento economico. Appare quindi opportuna, al fine di non trascurare una possibile fonte di reddito per l'Ente, una loro approfondita ricognizione e, quindi, una gestione più efficace.

Gli immobili non disponibili oggetto di locazione e di concessione presentano una percentuale di redditività di appena lo 0,56%.

La capacità di riscossione in conto competenza dei canoni di locazione è del 53% circa, quella dei canoni di concessione del 51%.

I beni appartenenti al patrimonio disponibile risultano inventariati per un valore di circa 287 milioni 647 mila euro, ma rendono annualmente appena 235. 631 euro.

Ugualmente gravissima è l'inadeguata gestione del patrimonio storico-artistico una riserva preziosa che potrebbe assicurare maggiore turismo in molte aree del paese e molti posti di lavoro un una fase recessiva dell'economia.

Beni espressione di una cultura che è essa stessa ricchezza anche economica. basta saperla gestire. il Sole 24 ore titolava ieri "Noi analfabeti, seduti su un tesoro".

Riprendiamo il filo del percorso istituzionale iniziato centocinquant'anni fa quando la Corte dei conti fu istituita¹ in sostituzione delle Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, con la doverosa precisazione, per rispetto della storia, che quest'anno celebriamo l'anniversario non della creazione *ex novo* dell'Istituto ma del suo inserimento nel contesto istituzionale dell'Italia unita. Perché la Corte dei conti non è nata con il Regno d'Italia, ma in quella straordinaria occasione è stata soltanto oggetto di un adeguamento alle esigenze organizzative e funzionali del nuovo stato. La Corte viene, infatti, da lontano dacché ovunque e in ogni tempo, è presente negli ordinamenti generali la regola dell'obbligo di rendere conto di una gestione, di un'amministrazione, la quale non sia stata condotta nel proprio esclusivo interesse. "Regola d'ordine razionale", come ebbe a sottolineare Ferdinando Carbone, il Presidente del centenario². È sufficiente ricordare che nell'antica Grecia il Tribunale ateniese dei "logisti" (da *logos*,

¹ Legge n. 800 del 14 agosto, c.d. legge Bastogi, dal Ministro delle finanze che ne era fatto promotore.

² In Celebrazioni del primo centenario della Corte dei conti nell'unità d'Italia, Giuffrè, Milano 1963, 176.

conto) seguiva procedure che rivelano *in nuce* i caratteri sostanziali dell'odierno processo contabile, l'autonomia funzionale del pubblico ministero, le garanzie processuali, l'autorità della cosa giudicata. Nella *Polis*, laddove per la prima volta sono stati definiti i principi della democrazia, coloro i quali erano investiti di una funzione pubblica, anche elettiva, dovevano, nel lasciare la carica, presentare il rendiconto dei fondi pubblici di cui avevano avuto la gestione.

Rigorosa era quella regola anche nella Roma repubblicana e imperiale, e nessuno avrebbe potuto sottrarsi, neppure il generale vittorioso che aveva salvato Roma. Sicché rientrato nell'Urbe dalla piana di Zama, dove aveva sconfitto Annibale, Scipione dovette sottoporsi alla *redditio rationum* (*ratio* era il conto e *Curia rationum* è nel logo della Corte dei conti europea) e spiegare come avesse usato i fondi dell'armata, e non riuscendo a fornire chiarimenti convincenti preferì lasciare la patria che, per effetto della severità dei suoi magistrati, definì "matrigna".

Quelle regole severe del rispetto del denaro pubblico giungono a noi attraverso i secoli, essendosi sviluppate nei regni e nelle repubbliche dell'evo antico e di mezzo e poi nella *Chambre des comptes* francese, suprema magistratura finanziaria istituita nel secolo XIII da Luigi IX, che non soltanto giudicava i conti, ma esercitava anche un controllo preventivo mediante il diritto di rimostranza sui provvedimenti regi in materia demaniale. Nel Ducato di Savoia è la Camera dei conti, istituita nel 1351 a Chambery da Amedeo V, e quella di Torino, riordinata da Emanuele Filiberto: magistrature, che esercitavano il loro controllo in forma giurisdizionale, ed alle quali era attribuito il "diritto di interinazione" per i provvedimenti normativi emanati dal *princeps*.

Queste antiche esigenze di garanzia di buona gestione del denaro e dei beni pubblici corrono lungo i secoli fino ai tempi nostri, ed oggi sono definite a livello mondiale dall'Organizzazione internazionale delle Istituzioni Superiori di Controllo (l'Int.O.S.A.I., *International Organization of Supreme Audit Institutions*), cui partecipano circa 200 stati ed aderisce all'O.N.U...

All'indomani dell'unità d'Italia grave ed urgente era il problema concreto della organizzazione di uno stato che risultava da un assemblaggio di amministrazioni diverse, per strutture e storia. Oggi l'urgenza è per la riorganizzazione degli apparati ai vari livelli di governo, alla ricerca di un modello nuovo, del quale ogni giorno si sente di più la necessità, per far fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese, quanto alla certezza delle procedure ed alla loro conclusione in tempi rapidi, perché il tempo è un valore per tutti.

E poi si vorrebbe, come ha detto recentemente il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Patroni Griffi, che i dipendenti pubblici tornassero a sentire l'orgoglio di essere "al servizio esclusivo della Nazione", come si legge nell'art. 98 della Carta fondamentale.

In questo contesto, il ruolo della Corte dei conti oggi è ancor più essenziale in rapporto alla vocazione federale dello Stato, con conseguente nuova distribuzione del potere e delle risorse finanziarie e patrimoniali. Infatti, l'esigenza della verifica della correttezza delle gestioni e della certezza delle risultanze finanziarie e patrimoniali è fondamentale per mettere mano ad

operazioni di riequilibrio in favore delle aree della penisola più svantaggiate. Certezza dei conti perché si sappia chi ha bene amministrato e chi ha sperperato il denaro dei contribuenti, presupposto imprescindibile di ogni decisione in tema di politiche pubbliche, dacché, per ricordare ancora Luigi Einaudi, è necessario "conoscere per deliberare".

Per deliberare, nelle rispettive competenze, Governo e Parlamento hanno a disposizione le relazioni con le quali la Magistratura contabile riferisce alle assemblee elettive in piena autonomia, perché, come disse il Conte di Cavour in una mirabile relazione al Parlamento subalpino del 1852, *è assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile*.

Ispirandosi a queste regole il Ministro delle finanze Quintino Sella in quel 1° ottobre 1862, nel salutare, all'atto del solenne insediamento, la Corte dei conti quale prima suprema magistratura "che estende la sua giurisdizione in tutto il Regno", si rivolgeva direttamente ai suoi magistrati con parole che ci piacerebbe sentire ancora oggi.

"Altissime sono le attribuzioni che la legge a voi confida. La fortuna pubblica è commessa alle vostre cure. Della ricchezza dello Stato, di questo nerbo capitale della forza e della potenza di un paese voi siete creati tutori".

E poi. "È vostro compito il vegliare a chè il Potere esecutivo non mai violi la legge; ed ove un fatto avvenga il quale al vostro alto discernimento paia ad essa contrario, è vostro debito il darne contezza al Parlamento". E aggiungeva: "Delicatissimo ed arduo incarico, tanto che a taluno pareva pericolo l'affidarlo a Magistrati cui la legge accorda la massima guarentigia d'indipendenza, cioè la inamovibilità".

Negli anni successivi, tuttavia, i controlli sono stati spesso considerati fastidiose evenienze, soprattutto quando concludevano con il diniego di visto o con la censura sotto il profilo del perseguimento degli obiettivi indicati dalle leggi di principio e di programma. E non solo nel periodo della compressione delle libertà statutarie tra le due guerre mondiali, quando fu comunque accettato il ripetuto ricorso alla registrazione "con riserva", ma vigente la Costituzione repubblicana che, invece, esalta il ruolo della Magistratura contabile nella duplicità delle attribuzioni di controllo e giurisdizionali.

Non avremmo più sentito l'invito dei governanti a "vegliare" perché "il Potere esecutivo non mai violi la legge" ma ci siamo trovati a fare i conti con sistematiche "limatine" delle attribuzioni, limitazioni dell'area del controllo e della giurisdizione, quando non veri e propri impedimenti all'esercizio delle indagini di competenza delle Procure regionali, cui è affidato, in una visione complessiva delle garanzie obiettive nella tutela dei patrimoni pubblici, il momento di chiusura del sistema con il recupero di somme perdute al pubblico erario per illeciti e sprechi che da sempre indignano l'opinione pubblica ed allontanano il cittadino dalle istituzioni.

Assolvendo con assoluta dedizione e appassionato impegno la sua missione, nell'interesse dello Stato e della Comunità nazionale nelle sue varie articolazioni, la Corte dei conti ha contribuito, come ogni magistratura, ad un ordinato progresso sociale, nella pace e nella giustizia.

Lo ha fatto attraverso uomini di grande prestigio e valore, professionale e scientifico,

eminenti personalità che hanno anche ricoperto rilevanti incarichi di governo, da Federico Col-
la, che fu Ministro del tesoro, come Gaspare Finali, studioso e docente universitario, come
Agostino Magliani, Ministro del Tesoro nel Gabinetto Depretis o Giovanni Giolitti, lo statista di
Dronero, per lunghi anni Segretario Generale della Corte, che, nelle sue memorie, ricorda
quanto preziosa fu quella esperienza che costituì per lui - sono le sue parole - "una educazione
amministrativa efficacissima, mettendomi a conoscenza di tutto il meccanismo dello Stato, ciò
che riuscì assai utile quando quel meccanismo dovetti muovere io stesso". E poi studiosi che
hanno dato lustro alle università nelle quali hanno insegnato, da Antonio Scialoja a Francesco
Ferrara, maestro sommo nelle discipline economiche e di larghissima fama, a Gustavo Ingros-
so.

Riferimenti storici, non per una, pur doverosa, commemorazione, ma occasione di una
attenta e pensosa meditazione, per trarre dalle esperienze del passato capacità di valutazione
della realtà presente, con le sue luci e le sue ombre, talune provocate da provvedimenti nor-
mativi occasionali e contraddittori, spesso oggetto di emendamenti parlamentari intervenuti in
sede di conversione di decreti d'urgenza emanati per rispondere a ben altre esigenze. Una
prassi solo di recente censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 13 febbraio
2012 richiamata qualche giorno fa dal Capo dello Stato in una lettera ai Presidenti delle Came-
re ed al Presidente del Consiglio. Nell'occasione il Giudice delle leggi ha precisato che "il Parla-
mento è chiamato a convertire, o non, in legge un atto, unitariamente considerato, contenente
disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per
la finalità che si intende perseguire. In definitiva, l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere
con quello della legge di conversione". E, senza escludere "che le Camere possano,
nell'esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emendamenti al testo del
decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di
valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vi-
sta delle medesime finalità ... Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77,
secondo comma, Cost., è l'alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale
risulta dal testo originario". In sostanza "l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione
legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto
di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione".

Fosse intervenuta prima questa pronuncia della Consulta, da tempo auspicata per met-
tere un freno alla proliferazione di leggi di conversione *omnibus*, frettolosamente emendate
con maxiemendamenti garantiti dal voto di fiducia, non avremmo tolto ai Pubblici Ministeri con-
tabili la possibilità di indagare il contorno di una notizia di danno certa e specifica, perché rite-
nuto estraneo all'oggetto del procedimento. Magari perché l'ulteriore illecito individuato in sede
di istruttoria è del giorno successivo di quello dell'instaurazione del procedimenti. O non
avremmo visto quella incredibile limitazione del danno all'immagine ai soli delitti contro la pub-
blica amministrazione, con vincolo ad intervenire esclusivamente in presenza di una sentenza
di condanna divenuta definitiva, così impedendo il ristoro del pregiudizio erariale ai casi di cor-
ruzione per i quali il giudice ordinario abbia dichiarato l'intervenuta prescrizione, un evento

sempre più frequente in relazione alle norme che hanno limitato il tempo dell'accertamento dell'illecito, anche a processo iniziato.

"Fermiamo la prescrizione quando il giudice stabilisce che il processo va fatto", è stata la proposta del Vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura, On Vietti, in un'intervista al quotidiano *La Repubblica*, nel giorno dell'apertura dell'anno giudiziario della Cassazione.

Con il congelamento della prescrizione, secondo Vietti, si salverebbero 169mila processi l'anno e si consentirebbe la conclusione delle indagini sulla corruzione.

La prescrizione, infatti, è sempre una sconfitta per lo Stato, chiunque sia l'imputato.

La nuova normativa sul danno all'immagine ha lasciato, in ogni caso, fuori dell'azione di risarcimento del danno condotte come la truffa aggravata ai danni dello Stato ad opera di un dipendente perché prevista in altro titolo del libro secondo del codice penale, o il peculato militare, perché previsto in altro codice. Per non dire della esclusione della possibilità di perseguire il danno arrecato all'immagine dello Stato dal maestro pedofilo o dal professore stupratore. Soprattutto quando l'opinione pubblica percepisce l'insufficienza dei procedimenti disciplinari che hanno mantenuto al loro posto, spesso dopo una sospensione di pochi giorni, dipendenti macchiatisi di gravissimi reati, come ha rivelato una indagine della Sezione centrale del controllo della Corte dei conti.

Abbiamo fatto ripetuti riferimenti storici per dimostrare che la regola della verifica delle contabilità è antica quanto gli ordinamenti generali e sostanzialmente immutata nel tempo è la tecnica della verifica della correttezza delle gestioni che avviene nelle forme della giurisdizione contenziosa della Corte. Contestualmente, in sede di controllo, la Corte dei conti, al pari dell'analoga Istituzione dell'Unione europea, ha il ruolo di effettuare il controllo sulla gestione delle Amministrazioni pubbliche a tutti i livelli di governo, intendendo queste ultime, in conformità all'orientamento della Corte costituzionale (sentenze nn. 246/2006 e 179/2007), non solo quelle dello Stato in senso stretto, ma dello Stato-Comunità comprensivo di tutti i soggetti del c.d. "policentrismo autonomistico" (Stato, Regioni, Enti locali e altre enti); la Corte rappresenta quindi, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, il garante degli equilibri di finanza pubblica.

Assolve a tale funzione con diverse modalità. Alla forte contrazione del controllo preventivo - iniziata nei primi anni novanta con il decreto legislativo n. 29/1993 e conclusasi con la legge n. 20/1994 - si sono susseguiti, nell'ordine, una forte valorizzazione del controllo sulla gestione, nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche, compresi gli enti territoriali e un controllo di regolarità contabile, su Regioni ed enti locali. Nei confronti di questi ultimi, la riforma costituzionale n. 3/2001 ha fortemente inciso, contribuendo alla definizione e valorizzazione dell'assetto decentrato, in ottemperanza al principio di sussidiarietà. Il descritto assetto (art. 7, l. n. 131/2003) ha trovato realizzazione nella costituzione delle Sezioni Regionali di controllo¹ ed è stato ulteriormente rafforzato dalla legge n. 266/2005 (art.1, commi 166 e segg.) e dalle leggi finanziarie successive, fino ad arrivare all'art. 6, comma 2 del decreto legi-

¹ Sino ad allora, le Sezioni Regionali erano costituite solo nelle Regioni a statuto speciale in quanto previste nei relativi statuti.

slativo n. 149/2011 "meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni", in tema di stato di dissesto finanziario¹, con conseguenze pesanti per gli amministratori responsabili di "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario". Con la conseguenza che "gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario "non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni", incarichi di assessore, di revisore dei conti.... I sindaci e i presidenti di provincia, "ritenuti responsabili" "non sono candidabili per un periodo di dieci anni" alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, ecc..

Del resto, l'art. 287 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE)², nell'individuare le competenze della Corte dei conti europea assegna alla stessa il controllo sulle "entrate e le spese dell'Unione" e, di riflesso, sulle spese effettuate dagli Stati membri che ricevono sovvenzioni e contributi comunitari (principio della responsabilità concorrente con gli Stati membri art 317 TFUE).

Da tale constatazione, discende per la Corte nazionale l'esigenza che la funzione ausiliaria rispetto al Parlamento derivi dalle conoscenze acquisite sullo stato dei conti pubblici dei diversi livelli di governo (Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti Locali, società partecipate dall'ente territoriale). Solo così le valutazioni tecniche, assunte sul campo, potranno fornire elementi di giudizio adeguati per migliorare legittimità e regolarità della gestione, offrendo spaccati delle criticità e degli abusi rilevati oltre a proposte di miglioramento nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale impostazione è alla base delle audizioni, sia al Parlamento che alle altre Assemblee elettive (regionali, provinciali e comunali) per le quali è già presente un ampio spazio, nell'ambito delle dinamiche dei diversi controlli territoriali (sul rendiconto della Regione, sulla gestione, sui bilanci e sui rendiconti degli EE.LL.), volti a fornire raccomandazioni e osservazioni indirizzate a migliorare la gestione, tutelandone gli equilibri finanziari, senza tener conto, poi, della specifica previsione effettuata dal Legislatore all'art. art.7, comma 8, legge n.131/2003 laddove ha espressamente previsto "altre forme di collaborazione".

Va peraltro considerato che uno degli effetti qualificanti del contraddittorio con gli Enti è quello di stimolare gli stessi all'**autocorrezione**. Ciò che qualifica la natura collaborativa attribuita dal Legislatore ad alcune tipologie di controlli (art 7, comma 7, legge 131/2003).

Si ritiene pertanto che la competenza della nuova *governance* europea, alla luce dei provvedimenti legislativi recentemente emanati dall'Unione³, meglio conosciuti come "six pack", in grado di incidere sulle attribuzioni della Corte nazionale, sia quella connessa con il controllo e la vigilanza dei conti pubblici al fine di evitare (o di intercettare tempestivamente) i

¹ Decreto delegato ai sensi della legge 5 maggio 2009, .n. 42, artt. 2, 17 e 26.

² Art.287 TFUE"La Corte dei Conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione (...)e di ogni organo o organismo creato dall'Unione."

³ 4 Regolamenti del Parlamento e del Consiglio del 16 novembre 2011, 1 Regolamento del Consiglio del 16 novembre 2011 ed 1 direttiva del Consiglio dell'8 novembre 2011.

deficit eccessivi. In una interrelazione stretta fra le singole Sezioni e la Sezione delle Autonomie¹ che agevola il monitoraggio dei fenomeni sia sul lato dell'entrata sia sul lato della spesa, consentendo alla Corte annualmente di focalizzare l'attenzione sulle situazioni di maggiore pericolosità, anche in vista dell'esercizio dei nuovi poteri assegnati in materia di dissesto.

Questa relazione, che si manifesta anche in sede di attività consultiva, consente di verificare periodicamente come le nuove discipline incidano sugli equilibri e sui bilanci degli enti con lo scopo di agevolare, attraverso scambi di esperienze, il perseguimento della sana/buona gestione, principio molto caro al sistema comunitario e recentemente sussunto nella legislazione nazionale. Il monitoraggio riesce anche a fornire alle Assemblee rappresentative la rilevanza di alcuni fenomeni, anche ai fini della predisposizione di strumenti correttivi prima che essi producano danni irreparabili alle risorse pubbliche.

Analoga situazione è prevista con riguardo all'art. 1 comma 170, della legge n. 266/2005 per le Aziende sanitarie.

In questo contesto, il ruolo delle Sezioni regionali di controllo è espressione di una Istituzione che ha patrocinato l'innovazione, consapevole della direzione nella quale si muove l'ordinamento della Repubblica². Lo ha fatto anche credendo nella funzione consultiva prevista

¹ La Sezione effettua annualmente le seguenti attività:

- controllo dei flussi finanziari fra l'Unione e l'Italia con referto al Parlamento
- esame dei flussi delle entrate;
- esame dell'utilizzo dei fondi strutturali relativamente agli Obiettivi convergenza, competitività e cooperazione (FESR, FSE);
- esame dell'utilizzo dei fondi comunitari di sostegno alla politica agricola (FEAGA, FEASR);
- esame della spesa in materia di pesca (FEP);
- monitoraggio delle irregolarità e frodi e relativi provvedimenti di recupero.
- controllo sulla gestione su specifiche tematiche inserite annualmente nel programma di controllo;
- controllo su Organismi internazionali;
- CERN;
- ITU;
- monitoraggio annuale degli esiti del controllo sulla gestione;
- monitoraggio costante della regolamentazione comunitaria con riguardo sia alla Governance europea che al settore delle entrate e della spesa..
- funzioni di cooperazione con la Corte dei conti europea e con altre Istituzioni europee ed internazionali;
- monitoraggio del contenzioso dell'Italia con l'Unione europea ;
- monitoraggio delle irregolarità e frodi comunitarie attraverso il costante aggiornamento dati contenuti nel Sistema informativo IMS dell'OLAF a cui la Sezione accede direttamente sia in materia di fondi strutturali che di fondi in agricoltura.

La Sezione effettua i seguenti controlli:

- sulla finanza regionale;
- sulla finanza locale;
- sulla spesa sanitaria;
- Agenzia dei Segretari comunali;
- adotta, annualmente, con funzione di coordinamento delibere di indirizzo interpretativo su diverse tematiche;
- svolge attività di studio e analisi su tematiche, sottoposte dal Presidente della Corte, per le quali siano stati richiesti alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica e per i quali siano emersi nelle Sezioni orientamenti difformi da esaminare nel plenum della Sezione;
- ai sensi dell'art. 1 comma 166 e ss. Legge 266/2005 adotta le linee guida cui si attengono gli organi di revisione economico-finanziaria di comuni e province sui bilanci di previsione e sui rendiconti;
- adotta le linee guida cui si attengono i collegi sindacali in materia di enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1 comma 170 Legge 266/2005;
- svolge attività di supporto ricognitivo delle problematiche al sistema di trasmissione telematica dei dati dei questionari trasmessi dai revisori dei diversi Enti locali (SIQUEL).

² Sezioni regionali di controllo: riferimenti normativi

Art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, come modificato dall'articolo 3, comma 60, della legge n. 244 del 2007)

Verifica del rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità

Verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma

Verifica della sana gestione finanziaria

dall'art 7, comma 8, della legge 131/2003 (La Loggia), la quale riscuote crescente apprezzamento in quanto mette a disposizione delle amministrazioni locali l'esperienza di una istituzione che ha una visione complessiva della finanza pubblica e dell'agire amministrativo¹, che si sostanzia in un monitoraggio normativo annuale sull'evoluzione del quadro normativo relativo alle amministrazioni controllate. Attesta l'interesse dei destinatari della consulenza l'incremento delle richieste di pareri che nel 2011 è stato pari al 18,74%, tanto che il Presidente della Corte, nel sottolineare che quel dato dimostra l'"ottima prova" dell'esercizio di questa attribuzione "ne consiglia l'estensione anche a supporto dell'azione delle amministrazioni statali nonché ad ogni altro ente pubblico".

Sul versante dell'Istituzione va sottolineato anche il rilievo professionale di questa attività, spesso complessa, che mira a guidare le amministrazioni lungo un percorso di legalità e di efficienza, così contribuendo anche ad evitare contenzioso dinanzi alla giurisdizione amministrativa fonte di disagio per gli enti ed i cittadini.

Motivo di crescita professionale, la delicata funzione di consulenza, arricchisce il bagaglio del magistrato contabile, di quel *corpus* di giuristi d'amministrazione specializzati nella valutazione della legalità come dell'efficienza della gestione pubblica, conoscitori a tutto tondo

Verifica del funzionamento del sistema dei controlli interni

Art. 1, c. 166, 167, 168, legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)

Verifica del contenuto della relazione del Collegio di revisione economico-finanziario degli enti locali (Comuni e province)

Art. 1, comma 170 legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)

Verifica del bilancio di esercizio degli enti del SSN sulla base della relazione del Collegio sindacale

Art. 7, comma 8, della legge 131/2003

Attività consultiva

Art. 198-bis Tuel, introdotto dall'art. 1, c. 5, DL n. 168/2004, conv. nella legge n. 191/2004

Verifica del referto del controllo di gestione .

Art. 1, c. 173, legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006)

Verifica degli atti di spesa superiori a 5.000 euro relativi a studi, consulenze, convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche, rappresentanza

Art. 3, c. 56 e 57 L. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008)

Trasmissione del Regolamento affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza

Art. 3, c. 27 L. 244 /2007

Obbligo di comunicare alla sezione di controllo la delibera di mantenimento delle partecipazioni societarie e la delibera di assunzione di nuove partecipazioni

Art 2 commi 594 e ss. L. 244/2007

Obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di predisporre piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da trasmettere alle sezioni regionali.

R.D. 23 maggio 1924 n. 827, come modificato dal D.P.R. 20.04.1994 n. 367 art 9

Obbligo di trasmissione degli ordinativi di pagamento dei funzionari delegati

Art. 6, comma 2, d.lgs 149/2011

Trattasi di una fattispecie innovativa, che prevede che in caso di mancata adozione da parte dell'ente delle misure correttive di cui all'art. 1 comma 168 l.266/2005 la sezione di controllo, accertato l'inadempimento trasmetta gli atti al prefetto per la dichiarazione dello stato di dissesto e lo scioglimento del consiglio dell'Ente.

Art. 3, comma 1, l. 20/1994

Controllo preventivo di legittimità su singoli atti

Art. 3, comma 1, lett. c-bis), della legge 14 luglio 1994, n. 20, come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

Controllo preventivo dei provvedimenti commissariali da effettuarsi entro 7 giorni.

Art. 11 bis del regolamento di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione 14/DEL/2000 e ss.mm. e ii.

¹ L'oggetto di tale attività è chiaramente esplicitato dalla delibera 5/2006 della Sezione Autonomie: "... l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase "discendente" distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico..".

degli aspetti finanziari e patrimoniali delle amministrazioni e degli enti, che si è formato nel tempo, dando anche un rilevante contributo agli studi scientifici e alle attività accademiche. Una realtà professionale, quella della Magistratura contabile alla quale periodicamente si attende con ipotesi di compressione del suo profilo magistratuale, come quando si mostra di confondere la funzione di verifica delle attività economico finanziarie e delle gestioni patrimoniali con la cultura economicistica che sta a monte delle decisioni, e che risiede nelle scelte politiche che giungono all'attenzione del magistrato contabile in forma di direttive, atti amministrativi o di gestione da verificare sulla base di norme o di regole nelle quali si sostanzia quel buon andamento dell'azione amministrativa che realizza il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione delle amministrazioni e degli enti.

L'immissione di magistrati "non giuristi" aprirebbe la strada alla separazione delle funzioni di controllo da quelle giurisdizionali.

Nell'anno in cui ricorre il 150° della sua istituzione, quale magistratura finanziaria dello Stato unitario, oggi attenta alla gestione economica degli enti controllati, la Corte dei conti è ancora il garante imparziale della buona amministrazione, essenziale, in particolare in una fase difficile della vita della Repubblica della quale la politica del rientro da un rilevante debito è solo un aspetto.

L'attività della Sezione Giurisdizionale

Nelle materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti la Sezione del Piemonte ha risposto con grande impegno, nonostante l'insufficienza dell'organico, fissando le udienze in tempi ravvicinati rispetto all'atto introduttivo dei giudizi, così rispondendo all'esigenza di definire i vari procedimenti nel rispetto delle aspettative dei convenuti e dei ricorrenti, mentre i magistrati relatori hanno depositato le sentenze sempre nei termini di legge.

Nell'anno sono stati discussi 42 giudizi di responsabilità, la maggior parte dei quali oggetto di rilevanti illeciti in danno dello Stato e degli enti pubblici, dei quali ha dato conto anche la stampa. Quando possibile sono state adottate adeguate misure cautelari.

Nei casi di danni al di sotto dei 5.000 euro è stato sperimentato con successo il ricorso al procedimento monitorio che consente di definire il giudizio, con pagamento della somma stabilita dal presidente, al di fuori dell'udienza pubblica.

I giudizi di conto discussi in pubblica udienza sono stati 39, spesso definiti al termine di una complessa istruttoria in contraddittorio con il contabile, sempre con la fattiva collaborazione delle amministrazioni e degli enti.

I conti giudiziali esaminati sono stati 7.346, di cui 796 scaricati con decreto presidenziale e 6.550 dichiarati estinti.

I giudizi in materia di pensioni sono stati definiti con 152 sentenze, mentre le ordinanze di remissione alla Corte costituzionale ed alle Sezioni Riunite sono state 13.

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

Con la sentenza n. 44/2011 la Sezione si è occupata di **accordi corruttivi tra imprenditori e funzionari dell'ente pubblico - AIPO / Agenzia Interregionale per il fiume Po**, succeduta, dal 1 gennaio 2003, all'Ufficio del Magistrato del Po. La pronuncia ha riguardato un complesso sistema di affidamento di lavori resisi necessari per far fronte alla situazione di pericolo per la pubblica incolumità dovuta all'erosione del Po a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2000.

La sentenza si segnala per aver affermato nella specifica fattispecie l'esistenza di più fattispecie di danno:

- **da tangente**, in conseguenza della maggiorazione del prezzo dell'appalto, rispetto a quello di mercato, sostenuto dall'Amministrazione per l'esecuzione dei lavori affidati dal convenuto;
- **alla concorrenza**, per effetto dell'utile d'impresa di cui illecitamente ha beneficiato il privato corruttore in spregio al principio di imparzialità e buon andamento della p.a., utile calcolato in ragione del 10% dell'importo globale delle opere illecitamente affidate dal convenuto;
- **da disservizio**, quale insieme delle spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza delle risorse e del tempo impiegati da dirigenti e funzionari dell'ente per l'attività di recupero, esame e rielaborazione di tutta la documentazione attinente i lavori oggetto di

procedimento penale, oltre al costo sopportato per l'affidamento di un incarico esterno volto a scongiurare la paralisi delle attività istituzionali anche in relazione alle misure cautelari personali ed alla sospensione dal servizio degli imputati.

Nell'ambito del filone della corruzione vanno annoverate anche le sentenze 11, 35, 75, 77, 160 e 177 del 2011.

Sempre in tema di **danno da disservizio** la sentenza n. 52/2011 ha pronunciato in una fattispecie di esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni, ravvisata nell'intesa, tra il convenuto ed un sodalizio criminoso, diretta all'utilizzazione della posizione del dipendente per l'agevolazione delle attività criminose perseguite dall'associazione malavitoso. Fattispecie giudicata ancor più grave di quella ravvisabile nella mancata prestazione dell'attività lavorativa, in quanto, oltre al venir meno della sinallagmaticità nel rapporto di servizio con l'Amministrazione, vi si rinviene una dispersione di energie lavorative ed economiche dovuta spesso all'inconsapevole collaborazione con l'agente infedele da parte di altri dipendenti, con quanto ne consegue in termini di maggior pregiudizio economico subito dall'Amministrazione.

Con riferimento ai giudizi instaurati per il **risarcimento del danno all'immagine**, a seguito della sentenza n. 355 del 15 dicembre 2010, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato infondati i dubbi manifestati da questa come da altre sezioni in ordine alla ragionevolezza della norma limitativa delle fattispecie di danno di cui al comma 30-ter dell'art. 17 del D.L. n. 78/2009, è stata dichiarata la nullità degli atti istruttori e processuali posti in essere in assenza di sentenza definitiva in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (sentenze nn. 92/2011, 75/2011, 52/2011).

Tra i provvedimenti che meritano particolare menzione, va senz'altro segnalata la sentenza **n. 11 del 13 gennaio 2011**, con cui è stata approfondita la tematica dei danni alla concorrenza, da tangente, all'immagine e da disservizio in una fattispecie di **corruzione sistematica nell'affidamento di lavori pubblici di somma urgenza**.

Sul punto della sentenza definitiva di condanna, in adesione alla più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione¹, la Sezione ha condiviso il principio di diritto secondo il quale "...la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. viene, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., equiparata, salvo diverse disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna", conseguentemente respingendo l'istanza di nullità proposta dal convenuto.

Con la sentenza n. 110/2011 è stata affermata la giurisdizione del giudice contabile in ordine al **cumulo degli incarichi professionali di progettista e direttore dei lavori**, in adesione alla giurisprudenza secondo la quale in siffatta ipotesi è riscontrabile una complessiva attività professionale, nella quale la progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva, e nella quale, impregiudicata la prospettazione del danno, derivante, comunque, dal cumulo complessivo di tali attività realizzate dall'unico professionista incaricato, la progettazione assume una sua autonomia soltanto ideale ed astratta rispetto alla direzione dei

¹ *Ex plurimis*, Cass., Sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781/06.

lavori mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista¹.

Un caso di responsabilità per il danno conseguente ad un **accordo simulatorio** (sentenza n.160/2011), ha sancito l'intesa illecita tra un politico, consigliere comunale, prima, e, poi, Presidente del consiglio stesso, ed un imprenditore, che ha dato luogo ad una assunzione "apparente" come dirigente, così da garantire all'amministratore pubblico la possibilità di continuare a dedicarsi pressoché integralmente all'attività politica e, nel contempo, grazie al meccanismo dei rimborsi erogati dall'Amministrazione pubblica, di assicurarsi una remunerazione di buon livello².

La sentenza n. 94 del 2011 ha affrontato la tematica concernente la decorrenza della **prescrizione nell'ipotesi di danno indiretto**, qualora il pagamento a beneficio del privato sia avvenuto, in funzione di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, in data antecedente al passaggio in giudicato della Sentenza di condanna dell'Amministrazione. Il Collegio ha precisato, in particolare, che l'esordio della prescrizione quinquennale, in un caso di fattispecie a formazione progressiva, deve essere comunque individuato all'atto dell'effettiva erogazione degli importi liquidati dal Giudice competente, poiché con il materiale esborso della somma a favore del terzo il danno, in quel preciso istante, assume le caratteristiche di un pregiudizio patrimoniale sicuramente certo, concreto ed attuale, sebbene eventualmente reversibile.

La sentenza n. 145 del 2011 ha fermato l'attenzione sugli elementi che devono essere necessariamente evidenziati nell'**atto di costituzione in mora** adottato dall'Amministrazione danneggiata, al fine dell'interruzione della prescrizione. Il Collegio ha chiarito che tali elementi sono la precisa e puntuale indicazione dei fatti illeciti commessi dal presunto responsabile da cui scaturisce il nocumento a carico dell'Amministrazione, e la perentoria esplicitazione della pretesa di pagamento, idonea a manifestare con certezza la volontà dell'Ente danneggiato di ottenere il risarcimento del danno. La Sezione ha ritenuto, invece, non determinante l'indicazione esatta dell'importo del risarcimento rivendicato dall'Amministrazione, atteso che tale parametro non è considerato dalla consolidata giurisprudenza componente essenziale dell'intimazione di pagamento, sul rilievo che la definitiva quantificazione del pregiudizio compete alla valutazione esclusiva della Procura Regionale³.

La sentenza **n. 77 dell'11 maggio 2011** ha riguardato la condanna al risarcimento del

¹ Ciò in quanto i doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori ex art. 5 del R.D. n. 350 del 1895, si attualizzano già nella fase di progettazione, così da assorbire l'ufficio di progettista (v. altresì, giurisprudenza contabile, ex plurimis, Sez. II centr. d'appello, sent. n. 116/2001; Sez. giurisd. Umbria, sent. n. 498/2002; Sez. giurisd. Marche, sent. n. 803/2006).

La posizione assunta dal Collegio è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., ord. n. 7466/2008 nonché ord. n. 28537/2008, secondo cui, se è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del progettista, non essendo ravvisabile un rapporto organico o di pubblico impiego o di pubblico servizio in presenza della necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, ed altrettanto certa è la giurisdizione del giudice contabile nei confronti del direttore dei lavori, in quanto temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa,): il cumulo dei predetti incarichi determina la giurisdizione unitaria della Corte dei conti.

² Sul piano probatorio, indice rivelatore dell'accordo simulatorio (avente ad oggetto il rapporto lavorativo dirigenziale) è l'assicurazione all'apparente datore di lavoro - sgravato del costo effettivo del dirigente apparente - del conseguimento di appalti nel comprensorio nonché la promessa di contatti con esponenti del mondo produttivo e creditizio (vale a dire, prestazioni non caratterizzate dal vincolo di risultato ma non assolutamente qualificabili quali mansioni dirigenziali, seppure remunerate come tali).

³ Ex multis III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza n. 474 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 2348 del 2006, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze n. 123 e n. 221 del 2009.

danno patrimoniale e non patrimoniale a carico di un tecnico del Comune di Torino, in conseguenza dello **scandalo della c.d. "appaltopoli" torinese**.

Con sentenza **n. 91 del 6 giugno 2011** è stata, invece, respinta la richiesta di condanna del Sindaco del Comune di Pontechianale in relazione al pagamento di una somma in esecuzione di una transazione nulla.

Con sentenza **n. 95 del 9 giugno 2011** è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a fronte dello spontaneo pagamento, da parte del convenuto, del "danno all'immagine" contestatogli dalla Procura regionale in relazione ad una condanna penale per falso e peculato.

Con sentenza **n. 115 del 29 luglio 2011** sono stati condannati un dirigente e un graduato della Polizia di Stato al risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine, in relazione ad alcune ipotesi di irregolarità contabili e dei reati di peculato, truffa e falso; particolare difficoltà è stata riscontrata nella liquidazione delle partite contabili da porre a carico dei convenuti, una tipologia di illecito che si annida in attività routinarie che spesso sfuggono ai controlli o diminuiscono l'attenzione dei superiori o delle autorità politiche.

Con sentenza **n. 116 del 29 luglio 2011** è stato condannato un agente contabile del Comune di Alessandria per l'illecita appropriazione dei corrispettivi incassati a fronte della cessione di permessi di parcheggio, per i quali erano stati resi conti giudiziali non regolari.

La sentenza **n. 161 del 18 novembre 2011** si è, invece, occupata di un caso di irregolare conduzione e rendicontazione di un corso di formazione finanziato dalla Regione. La pronuncia ha affermato, tra l'altro, la giurisdizione contabile anche nei confronti dell'amministratore della società per azioni titolare del finanziamento.

GIUDIZI DI CONTO

Anche in tema di giudizi di conto, presidio di legalità e l'efficienza in tutti i settori dell'Amministrazione, come di quelli di responsabilità, il carico è decisamente sproporzionato rispetto all'organico, sia del personale di magistratura che amministrativo cui è assegnato un compito complesso di revisione delle contabilità.

L'attività svolta nel 2011 si è collocata nel solco delle direttrici già tracciate negli anni precedenti e, in qualche misura, ha raccolto i frutti di una paziente attività istruttoria.

Malgrado le difficoltà e la scarsità dei mezzi a disposizione, di cui si è detto, i risultati raggiunti appaiono ampiamente soddisfacenti sotto il profilo qualitativo, tanto da collocare la Sezione Piemonte tra le prime in Italia per attività istruttoria ed elaborazione giurisprudenziale in materia di conti giudiziali.

Nell'ambito dell'attività di esame dei conti giudiziali depositati presso la Sezione, tra le questioni di maggior rilievo affrontate nel corso del 2011 possono segnalarsi:

- la conclusione dell'esame di una serie di **conti giudiziali dei tesorieri** di enti locali che ha consentito di rilevare (oltre ad alcune irregolarità di carattere formale) anche anomalie sostanziali in relazione ai movimenti di liquidità dai conti correnti postali al conto di

tesoreria e alla correlata rappresentazione contabile;

- la prosecuzione degli approfondimenti in diritto sui **conti giudiziali resi da Cosmo spa**, società di riscossione del casalese, aggiudicataria del servizio di riscossione di tributi locali, la quale ha stipulato con gli enti locali della zona convenzioni che prevedono in alcuni casi il versamento agli enti medesimi di un *forfait* a fronte del trattenimento dell'intero importo degli incassi effettuati per conto degli enti;

- l'individuazione di un **errore nell'applicazione del tasso attivo su alcuni conti correnti di tesoreria** caratterizzati da un'elevata giacenza di liquidità (circa quattro milioni di euro, rivenienti dal p.i.p.), errore fatto rilevare per le vie brevi al tesoriere del Comune di San Damiano d'Asti, con conseguente impulso all'adozione di iniziative correttive e transattive stragiudiziali a vantaggio dell'ente locale, con discarico del tesoriere che si è prontamente adeguato ai rilievi istruttori;

- la sentenza n. 5/2011, con la quale la Sezione ha affrontato il tema del **contraddittorio** a seguito dell'eccezione difensiva in relazione alla mancata notifica all'agente contabile del decreto di fissazione dell'udienza camerale convocata per la trattazione dell'istanza ex art. 39, comma 3, R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, del Procuratore Regionale. La Sezione ha richiamato la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili, ord. n. 14891 del 21 giugno 2010) che ha ribadito l'automatismo processuale che caratterizza il giudizio per resa di conto¹.

- la **sentenza n. 144 del 19 ottobre 2011**, concernente i **conti giudiziali** delle riscossioni di entrate locali, resi da **Equitalia**; la Sezione, al fine di dare soluzione a complesse questioni preliminari e fissare una metodologia di controllo consapevole e condivisa per l'esame delle relative contabilità, ha affermato vari principi funzionali alla corretta rappresentazione delle operazioni².

¹ In particolare, osserva la Corte regolatrice "... il giudizio per resa di conto presenta una fase iniziale a finalità istruttoria ed a cognizione sommaria, caratterizzata dalla mancanza di un effettivo contraddittorio con l'agente contabile, fase la quale non è suscettiva di sfociare in una pronuncia definitiva di una parte del giudizio e non è preclusiva di ogni possibilità di contestare, nello stesso grado, l'esistenza dell'obbligazione del rendiconto in capo al soggetto cui si faccia carico; quanto al giudizio per resa di conto, l'art. 39, Reg.Proc., prevede che il decreto con cui la Sezione – su sollecitazione del Procuratore Generale oppure su richiesta del Magistrato relatore (cfr., C. Conti, Dec. 21 luglio 1978, n. 89) – stabilisce il termine al contabile per la presentazione del conto della sua gestione, sia a lui notificato tramite l'Amministrazione da cui dipende" (v. ord. Cit. SS.UU., Corte Cass. n. 14891 del 2010). Conseguentemente, in accordo con l'autorevole giurisprudenza di legittimità, la doglianza della difesa è stata rigettata, non essendo non solo configurabile alcuna lesione alle prerogative difensive ma neppure ammissibile che l'agente contabile sia necessariamente titolare, nel procedimento sommario in esame, e tramite la notificazione dell'atto di fissazione della relativa camera di consiglio, di una potestà di contraddire.

² a) il termine per la presentazione del conto giudiziale, anche da parte di un agente della riscossione mediante ruolo delle entrate di ente locale, va individuato nel termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 233 del testo unico enti locali, nel testo modificato dall'art. 2-quater, comma 6, lett. d) del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189), dovendosi dare prevalenza a quest'ultima norma rispetto all'art. 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (che continua a stabilire il termine di due mesi); b) in mancanza del decreto ministeriale di individuazione delle modalità anche informatiche di compilazione del conto della gestione degli agenti della riscossione di enti locali, previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il conto in parola può essere reso opportunamente su modulistica analoga a quella utilizzata per la riscossione delle entrate erariali, comprendendovi tanto il conto "di diritto" quanto quello "di cassa"; c) l'ambito della rendicontazione di ciascun conto giudiziale della riscossione mediante ruolo delle entrate di enti locali può essere individuato, con criterio oggettivo, nei singoli ambiti provinciali, a condizione che l'insieme delle riscossioni effettuate da uno stesso agente della riscossione per uno stesso ente locale trovi rappresentazione contabile in un apposito prospetto riepilogativo da depositare a corredo dei conti, su richiesta del relatore; d) ai fini dello svolgimento dell'istruttoria sui conti giudiziali degli enti locali il magistrato relatore procederà ad acquisire ed esaminare la documentazione allegata ai conti giudiziali stessi e comunque la documentazione "occorrente" per il relativo giudizio, a norma dell'art. 93, comma 3, del

La sentenza n. 155/2011 ha riconosciuto la natura privata di una Fondazione avente natura di IPAB e la conseguente carenza della natura di "agente contabile" della Banca tesoriaria, con esclusione della giurisdizione della Corte dei conti e dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto a suo tempo promosso. Secondo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, infatti, la natura pubblica o privata di una IPAB deve essere oggetto di accertamento giudiziale sulla base degli ordinari criteri di indagine, indipendentemente dall'esito dell'eventuale procedura amministrativa esperita (di tal che potrebbe essere riconosciuta in sede giudiziaria la natura privata di una IPAB eventualmente dichiarata pubblica in sede amministrativa)¹.

GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONI.

Anche nel 2011 presso la Sezione regionale per il Piemonte **è stato possibile esercitare la giurisdizione pensionistica pressoché "in tempo reale"**. Non essendovi arretrato, in presenza di un carico di nuovi ricorsi compatibile con le dimensioni dell'organico (pur insufficiente per giudizi di responsabilità e di conto) le udienze di discussione sono state fissate, di norma, alla prima data utile, cioè entro tre (o al massimo quattro) mesi dal deposito in Sezione dei ricorsi stessi (tenendo conto, a tal fine, del termine di 60 giorni tra la comunicazione e l'udienza, dei tempi tecnici di assegnazione dei fascicoli da parte del Presidente, dei tempi di notifica alle parti).

Salva l'insorgenza di particolari esigenze istruttorie, quindi, è stato possibile depositare entro quattro/sei mesi dalla proposizione del ricorso la sentenza che definisce il giudizio, nonostante i **continui interventi legislativi d'urgenza** (veri e propri decreti "omnibus") che hanno scandito tutto il corso dell'anno, impegnando anche la Corte dei conti in una continua ed affannosa rincorsa alla "novella" legislativa (non ultima, la soppressione dell'Inpdap, confluito nell'Inps).

Un contributo significativo allo smaltimento dell'arretrato è stato dato dall'analisi preventiva dei singoli fascicoli, al fine di individuare motivi di priorità nella trattazione ed eventuali **"filoni"**, con previsione di apposite **udienze monotematiche** volte a snellire l'attività dibattimentale, con beneficio sia per il Giudice che per le parti interessate.

Un effetto deflattivo ha anche avuto l'applicazione della novella dell'art. 429 c.p.c. che, come noto, obbliga a dare "lettura", in esito all'udienza, non solo del dispositivo della decisione, ma anche delle relative motivazioni in fatto e in diritto. In particolare, si è ritenuto di interpretare la norma nel senso che fosse necessaria la stesura di motivazioni oltre modo succinte (talvolta consistenti nel solo riferimento ad un precedente di diritto, su un caso

t.u.e.l. e dell'art. 28 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038), con facoltà, nella richiesta e nell'esame della documentazione, di adottare tecniche selettive informate alle migliori prassi di revisione contabile;

¹ " ... a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 le istituzioni di assistenza e beneficenza non hanno necessariamente natura pubblica e la ricorrenza dei requisiti fissati dalla disciplina di settore per accertare la natura dell'istituzione deve essere verificata o dall'autorità amministrativa, il cui atto ha valore meramente ricognitivo, o dal giudice ordinario; conseguentemente, non è di ostacolo alla cognizione del giudice ordinario il fatto che l'ente abbia inoltrato senza esito all'autorità amministrativa domanda per ottenere il riconoscimento della propria natura privata" (v., Cass. Civ., SS.UU., n. 8053/1997, n. 5358/1993, n. 812/1999).

identico).

In ordine alla **statuizione sulle spese**, si è data attuazione alla nuova volontà legislativa che ha richiesto, dapprima, una espressa motivazione sulle eventuali ragioni di compensazione delle spese e, da ultimo (per i giudizi incardinati dal 4 luglio 2009), la sussistenza di **"gravi ed eccezionali" ragioni**.

In generale, è stata sempre motivatamente disposta la compensazione, anche per ragioni di equità, in presenza di tematiche particolarmente complesse o caratterizzate da persistenti contrasti giurisprudenziali. Da ultimo, si è ritenuto che il perdurante (ed apparentemente insanabile) contrasto giurisprudenziale in materia di ripetizione d'indebito sia valutabile quale "grave ed eccezionale" ragione di compensazione.

In tutti gli altri casi, si è provveduto d'ufficio alla liquidazione a carico della parte soccombente.

Tra le questioni di maggiore rilievo si segnalano alcune sentenze.

In tema di riconoscimento di **incrementi perequativi** dell'indennità integrativa speciale ex art. 10, 64, D.L. n. 17/83, convertito in legge n. 79/83, la Sezione (sent. n. 183/09), ha fatto applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza della Sezione I di Appello, ritenendo che le sole variazioni dell'I.I.S. competano ai ricorrenti – tutti pensionati "anticipati" a seguito di dimissioni - nella misura intera dalla data di compimento dell'età di pensionamento (ex *plurimis*, sent. n. 49/2011).

Con la sentenza n. 51/2011 è stato definito il giudizio con cui era stata adita questa Corte per sentir dichiarare il **diritto al riscatto del periodo triennale di studi** per il conseguimento del diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica con riferimento, per la decorrenza, alla domanda avanzata dall'interessata nel corso del 1995.

Sul punto, la giurisprudenza¹, ha costantemente affermato che il ricorso avverso il provvedimento di diniego del riscatto deve essere proposto nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dello stesso, previsto dall'art. 6, comma settimo, della legge 15 febbraio 1958 n. 46, e non travolto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che subordinavano l'ammissibilità del ricorso in materia di pensioni al rispetto del termine di decadenza di novanta giorni².

Pertanto, è stata giudicata compatibile con il carattere d'imprescrittibilità del diritto a pensione, l'imposizione di un termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti negativi (in tutto o in parte), del riscatto di servizi e di studi, con-

¹ (Sez. 3[^] pens. Civili, sent. n. 57530 del 13.02.1985, n. 61720 del 23.04.1988, n. 62507 del 28.10.1988; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 343 del 17.11.1994, n. 723 dell'11.07.1995, n. 854 del 27.09.1995; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 502 del 03.10.2005, n. 61 del 06.02.2009 e n.790 del 13.05.2009) (v. da ultimo, ex multis, Sez. Piemonte, sent. n. 126/2010)

² In proposito la Corte Costituzionale con ordinanza del 27 novembre – 4 dicembre 2000, n° 544, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento al predetto settimo comma dell'art. 6, ha sottolineato che il disposto normativo "nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di novanta giorni dalla notifica per l'impugnativa innanzi alla Corte dei Conti dei provvedimenti in materia di riscatto di servizi, è stato già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte, che, con le ordinanze n. 126 del 1992 e n. 120 del 1991, ha dichiarato manifestamente infondate le rispettive questioni di costituzionalità, sollevate anche sotto il profilo di un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina della pensione (non soggetta a termini decadenziali quanto all'impugnativa dei relativi provvedimenti) e quella del riscatto "che è ad essa finalizzato", evidenziando, a tal fine, la "diversità tra il diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione".

siderata la diversa natura e struttura del diritto al riscatto e di quello a pensione.

Con sentenza n. 61/2011 il giudice è stato chiamato a pronunciarsi su ricorso con il quale sono state impugnate le negative determinazioni della Commissione per le provvidenze agli ex-deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di denegato accoglimento delle istanze finalizzate ad ottenere l'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge n. 94/1994 e, conseguentemente, la reversibilità dei benefici, di cui alla legge n. 791 del 1980, asseritamente spettanti al dante causa dei ricorrenti, deportato nel mese di marzo 1944 in Germania ed internato in campo di sterminio nazista, campo dal quale "...lo stesso non faceva più ritorno ..." (v. ricorso, pag. 2).

La sentenza ha chiarito che non è in discussione la natura risarcitoria del beneficio in esame. Tuttavia, a significare un chiaro riferimento al sistema pensionistico di guerra ed in analogia a quanto richiesto anche per l'attribuzione dei benefici ai congiunti degli ex perseguitati politici, è stata posta in primo piano la circostanza per cui l'art. 1 della legge n. 1980 n. 791, cui si fa espresso riferimento nella legge n. 94/94, esplicita un primo, palese rinvio alla normativa sulle pensioni di guerra, allorché introduce una "parificazione" tra coloro che "siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z" e i "mutilati ed invalidi di guerra". Come dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 915/78, ove si riconosce un diritto pensionistico di guerra ai perseguitati politici e razziali con applicazione, ai medesimi, delle norme di cui alla legge n. 96/55 (e da questa alla legge pensionistica di guerra n. 648/50).

La sentenza n. 71/2011 ha respinto il ricorso, facendo applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente di questa Corte, sulla scorta delle argomentazioni testuali e sistematiche evidenziate nella deliberazione n. 10/2002 della Sezione del controllo, nel senso che l'indennità di amministrazione prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Ministeri non può entrare a far parte della quota A) di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 503¹.

A fondamento della decisione è stato posto il principio per cui l'indennità di amministrazione prevista dall'art. 34, comma 2, lett. A del C.C.N.L. – Comparto Ministeri – del 16.5.1995, nonostante il riconoscimento del carattere di generalità e della natura fissa e ricorrente ad opera dell'art. 17, comma 11, del C.C.N.L. integrativo del 16.5.2001, non è assimilabile allo stipendio, ma conserva natura di trattamento accessorio.

E' stato, così affermato che l'indennità di amministrazione non può essere inclusa in quota A.

In tema di **repetitio indebiti**, la Sezione (v. *ex multis*, sent. n. 113/2011) ha fatto ampia applicazione dei principi illustrati dalla nota decisione n. 7/QM/2007, con cui le SS.RR. di questa Corte hanno ritenuto l'esistenza, all'interno dell'ordinamento, di un limite oggettivamente predeterminato *ex lege* che obbliga l'Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine certo².

¹ In tal senso si erano già espresse, peraltro, le Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questione di massima (cfr. sentenze delle Sezioni Riunite n. 5/2004/QM e n. 3/2006/QM).

² Infatti, secondo le SS.RR. "...in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 D.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebitato formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpre-

Con la sentenza n. 135/2011 il *thema decidendum* è stato l'attribuzione dell'i.i.s. per intero ed in forma separata dalla base pensionabile, quindi, dell'i.i.s., quale voce aggiuntiva alla pensione senza il conglobamento nella base pensionabile con relativa applicazione delle aliquote di pensionabilità, con esclusivo riferimento alla c.d. quota A di pensione, e ciò per l'applicazione per detta quota della normativa in vigore fino al 1992.

La tesi, secondo cui la i.i.s. dovrebbe essere frazionata in due quote o parti distinte (ragguagliandola alle anzianità utili rispettivamente in quota "A" ed in quota "B") in modo da riconoscere la prima parte per l'intero, in via separata, rispetto alla quota "A" di pensione (come previsto ex lege fino al 1992) e conglobare la seconda parte nella sola quota "B" di pensione (come previsto dal 1 gennaio 1995 in avanti), è stata respinta dalla Sezione (sentenza n. 93/11 depositata il 7 giugno 2011).

La sentenza n. 126 del 2011 ha pronunciato in tema di diritto, vantato dal figlio superstite di dipendente deceduto, ad una quota della pensione di reversibilità, nell'ipotesi in cui l'interessato, all'atto del decesso del padre, nonostante l'iscrizione all'Università, si trovi nella posizione di fuori corso nell'Ateneo frequentato. Il Giudice ha ritenuto non corretto l'operato dell'INPDAP, che ha negato al ricorrente il beneficio, in quanto la disposizione enucleata dall'articolo 22 della Legge n. 903 del 1965, prevede, quale condizione per accedere al trattamento di reversibilità da parte del figlio superstite, la circostanza che quest'ultimo, all'atto del decesso del genitore, frequenti un Corso universitario, non che si trovi nella posizione di fuori corso in quanto il legislatore non ha inteso affatto fissare un requisito ulteriore rispetto a quello della frequenza universitaria.

Nel corrente anno, sono ancora state sottoposte all'attenzione della Corte questioni relative alla legittimità o meno del **cumulo di I.I.S.** in ipotesi di concorso tra pensione e retribuzione.

Al riguardo, il Giudice, dopo aver osservato che in merito all'originario divieto di cumulo per l'ipotesi di pensionato che prestava opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, si è avuto l'intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 566 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con il primo comma dell'articolo 36 della Costituzione, dell'articolo 99, comma 5, del D.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto non era ivi stabilito il limite minimo dell'"emolumento percepito per la nuova attività", così da potersi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, attesa la natura retributiva dell'I.I.S., ormai riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 243 del 1993, non ha ravvisato alcuna possibilità di ritenere ancora valido il divieto di cumulo di I.I.S. in ipotesi di concorso tra pensione e retribuzione (*ex multis* Sentenza n. 111/2011).

Sono state respinte in sede monocratica tutte le **istanze di sospensione cautelare del recupero** d'indebito che non fossero corroborate da una sufficiente allegazione del

tarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990 per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione".

periculum in mora da parte degli interessati (essendo di per sé irrilevante il solo *fumus* indubbiamente riveniente dalla sentenza 7/QM/2007).

Con sentenza n. 132/2011 la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, su richiesta proveniente da pensionato, già dipendente dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista della Città di Torino, che aveva invocato il diritto alla maggiorazione dell'anzianità contributiva previsto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992, a favore dei **lavoratori esposti all'amianto**. Il giudice, al contrario, ha fatto applicazione del consolidato orientamento della Corte di cassazione¹, secondo cui il beneficio *de quo* "va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia, ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n. 257/92, giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto.

¹ Formatosi con specifico riferimento all'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992 (nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 169 del 1993, convertito, con modifiche, nella L. n. 271 del 1993).

L'attività della Sezione regionale di controllo

Un'attività preziosa è stata svolta dalla Sezione regionale di controllo, presidio della legalità nonché dell'efficienza ed economicità delle pubbliche amministrazioni statali e locali, attraverso una pluralità di verifiche alle quali si accompagna una funzione di consulenza, della quale il prossimo anno festeggeremo il decennale, mediante la quale la Corte offre il contributo della sua esperienza e della sua cultura giuridica agli enti locali nelle materie di contabilità pubblica, espressione alla quale si è riferito il legislatore della legge 131/2003 mutuandola dall'art. 103, comma 2, della Costituzione, che ha delineato il grande campo delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti desumendole dalle materie oggetto della legislazione contabile.

In sede di consultiva la Sezione ha reso 76 pareri.

Nel 2011 l'attività della Sezione si è segnalata per la rilevanza delle indagini e delle relative pronunce.

Già il dato quantitativo ne dà conto, dal controllo sui conti consuntivi 2009 degli enti locali della Regione Piemonte (art. 1, commi 166 e seguenti, Legge 266/2005) che ha riguardato 1.214 enti, di cui 132 Comuni con più di 5.000 abitanti, 1.074 Comuni con meno di 5.000 abitanti e 8 Province.

Le irregolarità emerse hanno riguardato:

nel caso dei Comuni con più di 5.000 abitanti e le Province:

- gravi irregolarità contabili, tali da incidere sul rendiconto 2009;
- risultati di gestione costantemente negativi;
- risultati negativi di amministrazione;
- eccessivo ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- mancato rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2009;
- criticità gestionali relative ad organismi partecipati e fondazioni, che hanno chiuso in perdita;
- mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 718, della Legge n. 296/2006, Finanziaria 2007 (divieto di corrispondere emolumenti ai componenti degli organi di società partecipate che siano amministratori dell'ente partecipante);
- presenza di strumenti derivati con profili di criticità;
- mancato rispetto dei limiti alle spese di personale.

Nel caso dei Comuni con meno di 5.000 abitanti:

- mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 718, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);
- mancato aggiornamento degli inventari;
- risultati di gestione costantemente negativi;
- eccessivo ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- disavanzi di amministrazione;
- mancato rispetto dei limiti alle spese di personale;
- mancata adozione della deliberazione consigliare di cui all'art. 3 commi 27 e segg.

della Legge n. 244/2007;

- mancato invio della relazione- questionario da parte del Collegio dei Revisori.

La Sezione ha **deliberato n. 50 pronunce**, fra le quali, **di particolare rilevanza**, quella relativa al **Comune di Alessandria** (del. 115/2011): l'attività istruttoria svolta ha reso necessario acquisire dati anche sul consuntivo 2010 ed ha messo in luce una situazione di grave squilibrio finanziario, successivamente confermata nel corso del controllo sul bilancio preventivo 2011 (del 279/2011).

Il controllo sugli Enti locali ai sensi dell'art. 7, comma 7, Legge n. 131/2003 – esercizio finanziario 2009, è stato svolto su le Province di Alessandria, di Cuneo e di Vercelli e sui Comuni di Alice Castello, Carpignano Sesia, Chieri, Ghemme, Giaveno, Moncalieri, Montà, Pinero-lo e Santhià.

Dal controllo sono emerse indicazioni in ordine all'esistenza di criticità gestionali comuni alla maggior parte degli enti analizzati e riferibili a:

- frequente utilizzazione del fondo risorse decentrate, in modo non totalmente coerente con le finalità per le quali esso è costituito e riconducibile alla tendenza a privilegiare le voci retributive rigide, piuttosto che quelle collegate alla produttività; a conferire carattere distributivo "a pioggia" alla corresponsione degli incentivi, che, in quanto tali, dovrebbero, viceversa, essere distribuiti in modo assolutamente selettivo;
- caratterizzazione spesso unicamente formale, laddove attivati, dei controlli interni, senza alcuna apparente efficacia nei confronti del monitoraggio e del miglioramento della attività gestionale degli enti; sostanziale inesistenza dei controlli interni nei comuni di piccola dimensione;
- gestione dei residui, sia attivi che passivi, causata, in prevalenza, da una non adeguata capacità di riscossione e pagamento;
- elevata incidenza delle spese per contributi, sussidi ed ausili, anche se in misura meno marcata rispetto ai riscontri dei controlli svolti negli anni precedenti;
- sensibile riduzione della autonomia finanziaria comune a tutti gli enti esaminati e sostanzialmente causata dalla eliminazione dell'ICI 1[^] casa, che ha trasformato una entrata propria degli enti in un trasferimento da parte dello Stato.

In tema di controllo sui bilanci preventivi 2011 degli enti locali della Regione Piemonte (art. 1, commi 166 e seguenti, Legge n. 266/2005) la Sezione ha deliberato n. 149 pronunce, fra le quali, **di particolare rilevanza, quella relativa al Comune di Alessandria** (del. 28 novembre 2011, n. 279/2011/SRCPIE/PRSE). A seguito dell'esame congiunto dei questionari relativi al bilancio di previsione 2011 ed al rendiconto 2010, trasmessi dall'Organo di revisione, e della successiva attività istruttoria, la Sezione ha approfondito molteplici aspetti riferiti alla gestione finanziaria dell'esercizio 2010 ed alle previsioni del 2011, in relazione ai quali sono emersi profili di criticità che hanno condotto all'avvio dell'applicazione della procedura prevista nell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149¹. In proposito, sono state individuate le

¹ Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'*articolo 14, comma 1, lettera d)*, secondo perio-

principali carenze nella situazione economico – finanziaria dell’Ente, individuate le misure che l’ente è tenuto ad adottare per porre rimedio entro la fine dell’esercizio 2011 e fissati i termini per la successiva verifica da parte della Sezione.

Le principali criticità riscontrate hanno riguardato:

- l’omesso inserimento nel rendiconto relativo all’esercizio 2010 dell’Ente di impegni per un rilevante importo, con conseguente necessità di riapprovazione dello stesso. Conseguente situazione di disavanzo di amministrazione e mancato rispetto del Patto di stabilità 2010;
- una situazione cronica di squilibrio di bilancio di parte corrente e anomali incrementi della spesa corrente;
- la mancata erogazione ad alcune società partecipate da almeno due anni degli importi previsti dai contratti di servizio e anomale previsioni di entrata riferite a presunte plusvalenze conseguenti ad alienazioni immobiliari effettuate per il tramite delle società partecipate;
- l’utilizzo costante di anticipazioni di tesoreria dal 2008.

Per quanto concerne gli altri comuni, le irregolarità più ricorrenti emerse dall’analisi dei dati relativi ai bilanci di previsione 2011 hanno riguardato, nell’ordine:

- il mancato rispetto delle limitazioni alle spese per il personale, di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006, rispettivamente per gli enti con più di 5.000 abitanti e con meno di 5.000 abitanti;
- il mancato rispetto delle limitazioni previste dal D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, art. 6 (“riduzione dei costi degli apparati amministrativi”);
- il ricorso, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, all’indebitamento non essendo stati rispettati i limiti previsti dall’art. 204 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 2, comma 39, del D.L n. 225/2010, convertito nella L. n. 10/2010;
- previsioni di entrata e di spesa che non assicurano l’equilibrio della gestione corrente ed il pareggio finanziario complessivo;
- il mancato invio della relazione-questionario da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria;
- la mancata approvazione del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, pur in presenza della relativa previsione di spesa;

do, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- la rinegoziazione dei mutui esistenti, che presenta aspetti di criticità;

L'indagine sulla gestione sanitaria della regione Piemonte esercizio 2009-2010

ha evidenziato i fortissimi ritardi nell'adozione ed approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie negli esercizi 2009 e 2010, rispettivamente, da parte delle aziende e della Regione (a fine novembre 2011 non tutte le aziende avevano ancora adottato i bilanci del 2009), che incidono sulla programmazione del servizio sanitario regionale, a livello regionale ed aziendale, oltre che sui relativi controlli, e da ultimo sui tempi e sulle procedure di valutazione dei direttori (ritardando la possibilità di applicare eventuali sanzioni e procrastinando gestioni inefficienti).

Si è inoltre evidenziato come possa risultare fuorviata la stessa assegnazione di risorse alle aziende, in quanto effettuata sulla base di dati di bilancio non definitivi e di piani di rientro aziendali costruiti avendo come riferimento gli stessi dati provvisori. Infine si è sottolineato come i ritardi rilevati possano incidere negativamente sul circuito di programmazione e controllo, per tutti i profili coinvolti, posto a base del piano di rientro sottoscritto dalla Regione Piemonte, in data 29 luglio 2010.

I risultati economici previsti dal Piano di rientro, dall'esame dei dati trasmessi alla Sezione, con riferimento almeno a tutto il 2010, non sono stati riscontrati. Nel triennio considerato, infatti, il risultato di esercizio peggiora notevolmente fino ad arrivare nel 2010 a una perdita pari a 94.482 migliaia di euro. Si tratta in ogni caso di risultati di esercizio al lordo dei saldi delle poste non monetarie. Come già rilevato nei precedenti referti, la Regione si limita a coprire i disavanzi finanziari delle aziende al netto del saldo delle poste non monetarie e di quello delle ferie e straordinari maturati ma non goduti.

Al riguardo la Sezione ha più volte ribadito, con considerazioni ultimamente ribadite in diverse sedi nazionali, che limitare il ripiano alle sole componenti monetarie della perdita vuol dire provvedere ad un ripiano solo parziale che rischia di appesantire le gestioni successive. Si tratta, infatti, di somme che non trovando copertura negli esercizi successivi, contribuiscono alla diminuzione del patrimonio netto aziendale.

La relazione ha posto poi particolare attenzione all'andamento dei costi e degli oneri di gestione, svolgendo un'analisi strumentale all'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria.

I costi della produzione, infatti, sono risultati crescenti, sia nel triennio, che nel passaggio dal 2008 al 2009 e dal 2009 al 2010, in misura maggiore rispetto al valore della produzione. In particolare sono aumentati, nel triennio, di circa il 6 per cento, passando da 8.396.621 migliaia di euro del 2008 a 8.890.403 migliaia di euro del 2010, con un incremento, rispettivamente, di circa il 4% nel 2009 e di circa il 2% nel 2010.

Le voci che incidono maggiormente sul totale sono il costo del personale pari al 33%, gli acquisti di beni pari circa al 13%, gli acquisti di servizi che rappresentano circa il 47%.

In particolare si è rilevato l'incremento dei costi per beni e servizi, nonostante gli interventi posti in essere dalla Regione per la razionalizzazione delle politiche di acquisto, quali lo sviluppo del modello organizzativo a rete che ha previsto diversi livelli di aggregazione sovra-aziendale, e l'avvio dell'operatività della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Tra gli acquisti di beni e servizi, una voce di spesa che assume particolare rilevanza

vo è rappresentata da quella farmaceutica, ove si sono confermate le particolari difficoltà della Regione Piemonte a contenere la spesa per la farmaceutica ospedaliera, con la conseguenza che sono stati superati i parametri limite sul finanziamento del SSN.

Anche il costo totale del personale dipendente aumenta negli anni 2008/2010, passando da 2.795.499 migliaia di euro del 2008 a 2.952.335 migliaia di euro del 2010, con un incremento pari a circa il 6%.

Si è dato atto della strategia di rafforzamento dell'assistenza territoriale perseguita dalla Regione anche con il piano di rientro. Tuttavia, essendo rimasto invariato il tasso di ospedalizzazione ed il numero di ricoveri evitabili, deve dedursi che l'incremento dell'offerta territoriale sia stata principalmente aggiuntiva e non sostitutiva rispetto al livello ospedaliero. Ciò è stato confermato dall'analisi svolta sui dati di spesa per livelli assistenziali che ha evidenziato come al potenziamento delle risorse per l'assistenza territoriale, in alternativa al ricorso all'assistenza ospedaliera, non si associ una riduzione delle risorse impiegate per l'assistenza ospedaliera.

Il risultato della gestione finanziaria continua ad essere negativo, pur riducendosi nel triennio (da -39.363 migliaia nel 2008 a -18.406 migliaia nel 2010). **La crisi di liquidità del sistema sanitario regionale** si evince anche dal generale aumento dell'indebitamento, risultando confermata e rappresentata, da un lato dal decremento delle disponibilità liquide lette unitamente all'incremento dei debiti verso tesoriere, dall'altro dall'ammontare dei debiti verso fornitori. In particolare i debiti verso fornitori aumentano a tasso crescente, dal 3,86% nel biennio 2008-2009 al 15,81% nel biennio 2009-2010, passando da 1.960.262 migliaia di euro nel 2008 a 2.357.708 migliaia di euro nel 2010, e sono costituiti quasi esclusivamente da debiti verso fornitori privati.

Gli atti di spesa controllati, relativi a incarichi di rappresentanza, pubblicità, mostre e convegni, nonché a collaborazioni, consulenze studi e ricerche ai sensi dell'art.1, comma 173 L. n. 266/2005 – esercizio 2010, sono stati, con riferimento al 2010, 2197 (erano 1.829 del 2009 e 2.497 nel 2008); in particolare, gli atti di spesa per gli incarichi di consulenza, studi e ricerche sono stati n. 1670, mentre quelli per spese di rappresentanza, relazioni, mostre, pubblicità e convegni sono stati n. 527.

Le osservazioni in genere riguardano la carenza dei requisiti richiesti dalla normativa e dagli orientamenti giurisprudenziali sulla materia:

- attuazione di procedura pubblica comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- esistenza del requisito di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria del soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- reale e circostanziata ricognizione della esistenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
- eccezionalità, straordinarietà e durata temporanea dell'incarico;
- congruità/proporzione tra compenso, tipologia di prestazione e utilità conseguita dall'Ente;
- contenuto dettagliato, specifico dell'attività oggetto dell'incarico;

- puntuale e circostanziata motivazione, rapporto tra la spesa sostenuta ed i fini istituzionali dell'Ente, nonché utilità della medesima in rapporto all'interesse pubblico locale perseguito.

Statisticamente, il rilievo più frequente riguarda la mancanza di una procedura pubblica comparativa e la reiterazione dell'incarico in violazione dei criteri di eccezionalità e durata temporanea; a tale tipo di inadempienza segue, per frequenza, la presenza di ricognizioni generiche o, addirittura, la loro assenza totale in riferimento alla presenza o meno di strutture organizzative o professionali all'interno dell'Ente in grado di assolvere alle funzioni oggetto di incarico esterno; violazione, quindi, del principio indefettibile di "autosufficienza organizzativa" dell'ente.

All'analisi dei requisiti di regolarità dei provvedimenti è seguita una valutazione degli andamenti della relativa spesa, con riferimento anche alla sua incidenza sulla spesa complessiva.

Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione Piemonte per l'esercizio 2010 è stato effettuato con ricostruzione di serie storica triennale e analisi dell'andamento delle entrate (accertamenti e riscossioni), delle spese (impegni e pagamenti) e dei residui (attivi e passivi, di competenza e riferiti ad esercizi precedenti).

Gli accertamenti delle entrate ammontano a circa 15 miliardi e 300 milioni di euro, con un grado di realizzazione rispetto alle previsioni (ovvero una capacità di accertamento) pari all'89,11%. Tale rapporto oscilla lievemente nel triennio 2008 - 2010, pur mantenendosi su livelli abbastanza elevati (93,25% nel 2008 e 82,93% nel 2009).

Le riscossioni in conto competenza ammontano, nel 2010, a 13 circa miliardi 626 milioni di euro, a fronte di accertamenti pari a circa 15 miliardi e 300 milioni di euro, con un grado di realizzazione dell'88,80%.

Tale rapporto migliora rispetto agli anni precedenti (79,86% nel 2008 e 86,02% nel 2009).

Nel complesso, **la gestione delle entrate mostra un leggero miglioramento rispetto al biennio precedente**, sostanzialmente ascrivibile, peraltro, alla riduzione degli accertamenti più che ad un aumento delle riscossioni.

Sul fronte della spesa si rileva che gli impegni ammontano a circa 15 miliardi e 879 milioni. La capacità di impegno (data dal rapporto tra stanziamenti finali di competenza e impegni), al netto delle partite di giro, raggiunge la percentuale del 97,26%.

Il dato mostra, in termini percentuali, una migliorata capacità di utilizzare gli stanziamenti rispetto agli esercizi 2008-2009 (tale capacità era del 94,51% nel 2008 e del 92,19% nel 2009).

La capacità di pagamento, data dal rapporto fra pagamenti e impegni, sempre al netto delle contabilità speciali, è del 75,17%.

L'andamento del dato percentuale nel triennio 2008-2010 risulta costante, mentre, in termini assoluti, i pagamenti si riducono nel 2010, evidenziando una gestione del ciclo della spesa che non privilegia i pagamenti.

Per quanto concerne i residui attivi, si osserva una generale riduzione, nel triennio considerato, del loro ammontare complessivo: da 5 miliardi 97 milioni di euro del 2008 a 4 miliardi 667 milioni nel 2010.

La percentuale di realizzazione totale dei residui attivi, ovvero il rapporto tra ammontare di tali residui a inizio e a fine esercizio, è del 36,52%, con percentuali ancora più basse nei singoli titoli dell'entrata. **Non sono quindi ancora risolte le criticità**, già oggetto di segnalazione in passato, presenti nella gestione dei residui attivi, nella maggior parte dei titoli di entrata, anche in quelli in cui la Regione ha maggior potere di azione.

I residui passivi, nell'esercizio 2010, sono aumentati dell'8,17% rispetto al 2009.

In particolare, i pagamenti in conto residui si abbassano notevolmente (- 13,24%), i residui eliminati si riducono quasi della metà (- 56,04%).

La gestione dei residui passivi, specie di quelli pregressi, meriterebbe, pertanto, maggiore attenzione.

Non è apparsa positiva, sotto il profilo di una sana gestione finanziaria, la creazione di residui passivi nell'acquisto di beni e servizi, trattandosi, in genere, di spese derivanti da obbligazioni contrattuali, che, almeno tendenzialmente, dovrebbero essere adempiute in corso di esercizio.

Nella valutazione dei residui passivi va inoltre considerato che, con determinazione n. 65 - 13718 del 29 marzo 2010, la Giunta ha disposto la cancellazione d'impegni di spesa relativi ad obbligazioni già assunte e in essere, purché non vengano a scadenza nel corso dell'esercizio, nella misura minima del 16%, prevedendo testualmente che le Direzioni tengano conto dei residui in essere alla data della deliberazione e non ancora liquidati e valutino la possibilità di trasferire gli impegni ridotti sugli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.

Tali disposizioni risultano interessare sia la gestione degli impegni relativi al 2010, che quella dei residui passivi (impegni risalenti agli esercizi precedenti e non liquidati).

L'operazione, così come emerge dagli atti esaminati, non può dirsi conforme ai principi di una sana gestione, risolvendosi nel dilazionare l'adempimento di obbligazioni assunte dalla Regione, con il risultato che una parte del debito non è resa evidente e che all'apparente miglioramento dei saldi contabili non corrisponde quello reale della complessiva situazione gestionale e finanziaria dell'Ente.

L'esercizio finanziario 2010 si è chiuso con un disavanzo di competenza pari a circa 537 milioni 143 mila euro.

Tale dato è sintomatico di **rilevanti criticità gestionali**, che abbracciano tutto il triennio 2008-2010. Nel corso di tale triennio, infatti, l'ente ha autorizzato impegni di spesa in conto competenza sempre maggiori rispetto agli accertamenti di competenza.

Per quanto riguarda il risultato di amministrazione, sul cui calcolo incidono i residui, anche questo, nel 2010, è negativo e pari a circa 614 milioni 892 mila euro.

Tale risultato pare ricollegabile al rilevante aumento dei residui passivi e alla riduzione dei residui attivi, come sopra osservato.

Nella valutazione di tali risultati occorre inoltre tenere conto, in senso peggiorativo, della deliberazione di riduzione degli impegni sopra menzionata e dei suoi già registrati effetti.

Nelle osservazioni scritte depositate in prossimità dell'adunanza pubblica, la Regione ha puntualizzato che, in conformità a quanto contenuto nella relazione della società di revisione appositamente incaricata, tale risultato negativo sarebbe anche ascrivibile, e in gran parte, alla sovrastima di voci di entrata (in particolare tributaria) relative agli ultimi tre esercizi.

Per l'esercizio 2010 la Regione Piemonte non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, tuttavia, per tale causale, sono maturati interessi passivi per 9,7 milioni di euro. Risulta, infatti, che l'anticipazione passiva straordinaria per il settore sanità di circa 509 milioni di euro, attivata nel 2009, non sia stata restituita nello stesso esercizio.

Desta forti perplessità, in proposito, la mancanza, nell'esercizio 2010, del corrispondente impegno di spesa, mancanza che è motivata dalla Regione, nella citata deliberazione della Giunta regionale del marzo 2010, in ragione del mancato trasferimento dei fondi statali.

Tale situazione, tuttavia, non appare informata a corretti criteri di contabilità.

La reale entità del debito regionale, infatti, va anche qui osservato, non appare corrispondente a quanto emerge dai documenti contabili, con inevitabile ricaduta sul risultato finale di amministrazione.

Sono stati riservati ulteriori approfondimenti.

Anche la gestione dei contratti in essere non appare dunque ottimale, la riscossione dei relativi crediti, infatti, presenta ampi margini di miglioramento.

Per quanto riguarda i controlli interni, la Regione, nel novembre 2010, ha avviato una verifica di tutti gli aspetti economico-finanziari del proprio bilancio e di tutti i meccanismi di spesa, automatici e discrezionali mediante un protocollo d'intesa e una convenzione con l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), poi, nel marzo 2011, ha affidato a una società di revisione l'incarico di verificare le condizioni per la sussistenza ed il mantenimento dei residui attivi e passivi, con particolare riferimento a determinati capitoli di entrata, e di suggerire eventuali azioni da adottare.

Dette verifiche, ancora parzialmente in corso, di per sé, non appaiono inopportune, purché non determinino inutili moltiplicazioni di costi e valgano a costituire un concreto ausilio all'Amministrazione al fine di adottare le misure correttive che saranno necessarie e delle quali dovrà essere data informazione alla Sezione.

Per l'anno 2010 risulta autorizzato un mutuo per un importo massimo di circa 22 milioni 158 mila euro, con la generica motivazione "di ulteriori somme da impegnare sui capitoli finanziati da mutuo, nonché della situazione di cassa".

Tali somme mutate sono finalizzate a finanziare spese di investimento riferite a quasi tutte le aree e le attività di competenza della Regione, senza ulteriore specificazione.

Nelle note depositate in vista dell'adunanza, la Regione ha ribadito come il ricorso al finanziamento sia legittimato anche dall'esigenza di copertura del disequilibrio derivante dalla mancata contrazione di mutui negli anni precedenti.

La Sezione ha, quindi, richiamato, sul punto, i principi affermati dalla Sezione delle Au-

tonomie (Del. n. 17 del 4 agosto 2010 recante "Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni") secondo cui l'indebitamento può essere autorizzato, in sede di assestamento, a copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti solo per le spese di investimento assunte negli esercizi finanziari precedenti e finanziate con mutui non contratti.

In caso di sfioramento del limite di indebitamento autorizzato, come anche nel caso in cui non sia evidenziabile, in sede di assestamento, la diretta riferibilità alle spese di investimento impegnate negli anni precedenti, potrebbe concretizzarsi la violazione dell'art. 119, ultimo comma Cost., che non si perfeziona solo in caso di finanziamento mediante indebitamento di spese non di investimento, ma anche nel caso di indeterminatezza ed indeterminabilità delle spese cui l'indebitamento è finalizzato.

Al fine del rispetto sostanziale di tale precetto, la Sezione ritiene auspicabile che il bilancio annuale contenga, oltre alla specificazione della quota d'indebitamento destinata alla copertura del disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui negli esercizi precedenti, un documento che ponga in connessione l'indebitamento autorizzato "a pareggio" con il totale o la quota parte delle spese d'investimento previste, spese che dovranno corrispondere alle tipologie individuate dall'art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003.

Un ulteriore documento, che potrebbe essere allegato in sede di assestamento del bilancio, dovrebbe contenere la specificazione puntuale, e non solo cumulativa, delle spese di investimento.

Nell'ottica del perseguimento di uno stabile equilibrio di bilancio e di una sana gestione finanziaria, infine, dovrebbero essere privilegiati interventi finalizzati a riequilibrare le partite di competenza (con aumento delle risorse e graduale riduzione delle spese) e a migliorare la gestione di cassa, che potrà meglio trovare temporanea e adeguata alimentazione attraverso eventuali anticipazioni di tesoreria, a costi presumibilmente inferiori rispetto ad altri strumenti di debito.

La Sezione si è riservata eventuali e ulteriori verifiche in merito.

Quanto ai **contratti derivati** in essere, la Regione, a seguito dei rilievi contenuti nel precedente referto della Sezione, ha avviato una prima verifica interna e incaricato un consulente esterno della relativa analisi giuridico - finanziaria.

La Regione, a seguito del deposito della relazione del consulente e in accoglimento del suggerimento ivi contenuto, ha avviato un procedimento per la revoca o l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla sottoscrizione dei contratti derivati predetti.

La conseguente decisione, demandata alla discrezionalità dell'Ente, per la sua complessità, richiederà un'adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti.

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE: PIEMONTE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE CONTI GIUDIZIALI ANNO 2011

	Giacenza inizio anno (A)	Estinzione (B)	Totale conti trasmessi alla Procura (C)	Approvazione / Discarico (D)	Totale giudizi discussi (E)	Totale giudizi definiti (F)	Giacenza fine anno (G)
ALTRI ENTI	120	71	72	0	1	1	50
COMUNE	8.288	5.631	5.876	492	32	6	2.282
COMUNITA' MONTANA	58	27	31	0	0	0	31
CONTI ERARIALI	727	412	686	304	6	6	142
PROVINCIA	421	409	409	0	0	0	12
Totali	9.614	6.550	7.074	796	39	13	2.517

(A) Comprende tutti i conti depositati prima dell'anno di riferimento e non definiti in giudizio o con decreto presidenziale.

(B) Comprende tutti i conti estinti con decreto di estinzione per data firma del Presidente

(C) Comprende tutti i conti per data invio relazione alla Procura

(D) Comprende tutti i conti approvati con decreto di discarico per data firma del Presidente

(E) Comprende i giudizi che hanno il conto assegnato al Magistrato e discussi in udienza (esclusi i rinviati)

(F) Comprende tutti i giudizi che hanno il conto assegnato al Magistrato e che sono definiti (data pubblicazione provvedimento)

(G) Comprende tutti i conti depositati prima della fine dell'anno e che non sono stati definiti in giudizio o con decreto presidenziale.

ALLEGATO 1

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE: PIEMONTE

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE
GIUDIZI DI CONTO ANNO 2011**

Tipo Ente	Giacenza inizio anno (A)	Esito: Discarico (B)	Esito: Condanna (C)	Altri Esiti (D)	Totale conti trasmessi alla Procura (E)	Totale giudizi discussi (F)	Totale giudizi definiti (G)	Giacenza fine anno (H)
ALTRI ENTI	1	0	0	1	72	1	1	0
COMUNE	0	0	0	31	5.876	32	6	26
COMUNITA' MONTANA	0	0	0	0	31	0	0	0
CONTI ERARIALI	6	6	0	0	686	6	6	4
PROVINCIA	0	0	0	0	409	0	0	0
Totali	7	6	0	32	7.074	39	13	30

(A) Comprende tutti i giudizi di conto aperti prima dell'anno di riferimento e non definiti con provvedimento

(B) Comprende tutti i giudizi di conto colpiti da un provvedimento di tipo DISCARICO

(C) Comprende tutti i giudizi di conto colpiti da un provvedimento di tipo CONDANNA

(D) Comprende tutti i giudizi di conto colpiti da un provvedimento diverso dal tipo DISCARICO e CONDANNA

(E) Comprende tutti i conti per data invio relazione alla Procura

(F) Comprende i giudizi che hanno il conto assegnato al Magistrato e discussi in udienza (esclusi i rinviati)

(G) Comprende tutti i giudizi che hanno il conto assegnato al Magistrato e che sono definiti (data pubblicazione provvedimento)

(H) Si contano tutti i giudizi di conto aperti prima della fine dell'anno e che non siano stati definiti con provvedimento

ALLEGATO 2

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE: PIEMONTE

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE
RICORSI IN MATERIA PENSIONISTICA ANNO 2011**

Categoria	Giacenza inizio anno (A)	Ricorsi pervenuti (B)	Totale (A+B) (C)	Decreti / Ordinanze di Estinzione (D)	Ordinanze Istruttorie e Ord. di Remissione CC. e SS.RR. (E)	Provvedimenti cautelari (F)	Sentenze non definitive (G)	Sentenze definitive (H)	Totale procedimenti definiti (I)	Pendenti a fine anno (C-I) (L)	N. Udienze (M)	Totale camera di consiglio (N)
PENSIONI CIVILI	75	128	203	0	6	22	3	99	128	74	114	24
PENSIONI DI GUERRA	3	1	4	0	2	0	0	2	2	2	5	0
PENSIONI MILITARI	90	79	169	0	5	20	2	51	127	42	237	28
Totali	168	208	376	0	13	42	5	152	257	118	356	52

(A) Comprende tutti i procedimenti aperti (e assegnati) prima dell'anno e non definiti

(B) Comprende tutti i procedimenti aperti (e assegnati) nell'anno

(C) Comprende la giacenza più gli introdotti

(D) Comprende i DECRETI DI ESTINZIONE per data emissione decreto e tutti i provvedimenti (escluse le SENTENZE) con provvedimento di tipo: 'ESTINZIONE'

(E) Comprende le ordinanze di tipo Istruttoria, Remissione a C.C. e SS.RR

(F) Comprende tutti i provvedimenti per i giudizi di tipo SOSPENSIVA

(G) Comprende tutti i provvedimenti di carattere non definitivo

(H) Comprende tutte le Sentenze di carattere definitivo

(I) Comprende tutti i procedimenti definiti

(L) Comprende i procedimenti aperti prima (e assegnati) della fine dell'anno e che non sono stati definiti con provvedimento

(M) Comprende tutti i procedimenti fissati in udienza (Monocratica)

(N) Comprende tutti i procedimenti fissati in Camera di Consiglio e/o Camera di Consiglio Monocratica.

ALLEGATO 3

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE: PIEMONTE

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE
RESPONSABILITA' ANNO 2011**

Procedimenti pendenti inizio anno (A)	Iscrizioni al ruolo (B)	Procedimenti monitori (C)	Ordinanze istruttorie e Ord. di remissione C.C. e SS.RR (D)	Convalida sequestri (E)	Sentenze pubblicate (F)	Procedimenti pendenti a fine anno (G)	Totale provvedimenti pubblicati (H)	Totale udienze (I)	Totale camera di consiglio (L)
50	41	2	0	3	30	54	41	38	0

(A) Comprende tutti i procedimenti aperti (e assegnati) prima dell'anno e non definiti

(B) Comprende tutti i procedimenti aperti (e assegnati) nell'anno

(C) Comprende i procedimenti monitori aperti nell'anno

(D) Comprende le ordinanze di tipo Istruttoria, Remissione a C.C. e SS.RR

(E) Comprende i provvedimenti emessi su Sequestri e/o Reclami di tipo: Accoglimento, Parziale Accoglimento, Condanna e Conferma

(F) Comprende tutte le Sentenze pubblicate nell'anno

(G) Comprende i procedimenti aperti (e assegnati) prima della fine dell'anno e che non siano stati definiti con provvedimento

(H) Comprende tutti i provvedimenti pubblicati nel periodo

(I) Comprende tutti i procedimenti fissati in udienza (Collegiale, Monocratica di Comparizione)

(L) Comprende tutti i procedimenti fissati in Camera di Consiglio

ALLEGATO 4

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE: PIEMONTE

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE
RICORSI A ISTANZA DI PARTE ANNO 2011**

Giacenza inizio anno (A)	Ricorsi depositati (B)	Udienza (C)	Giacenza a fine anno (D)
1	2	1	2

- (A) Comprende tutti i procedimenti aperti (e assegnati) prima dell'anno e non definiti
(B) Comprende tutti i procedimenti aperti (e assegnati) nell'anno
(C) Si contano tutti i procedimenti iscritti a ruolo per data udienza (per tutti i tipi udienza e per tutti i risultati)
(D) Comprende i procedimenti aperti (e assegnati) prima della fine dell'anno e che non siano stati definiti con provvedimento

ALLEGATO 5